

COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA GRECA

(9 giugno 1975)

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Sezione I. *Forma di governo*

Art. 1. – 1) La forma di governo della Grecia è quella della Repubblica parlamentare.
2) La sovranità popolare costituisce il fondamento del regime politico.
3) Tutti i poteri emanano dal popolo, esistono per il popolo e la Nazione, e sono esercitati come è prescritto dalla Costituzione.

Art. 2. – 1) Il rispetto e la protezione della dignità della persona umana costituiscono l'obbligo fondamentale dello Stato.

2) La Grecia, conformandosi alle regole universalmente riconosciute del diritto internazionale, persegue il consolidamento della pace e della giustizia, nonché lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i popoli e gli Stati.

SEZIONE II. *Rapporti tra Chiesa e Stato*

Art. 3. – 1) La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa cristiana. La Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo Nostro Signore Gesù Cristo, e indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure le sante tradizioni. Essa è autocefala e amministrata dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo Sinodo permanente che da esso deriva, costituito come è prescritto dalla Carta statutaria della Chiesa, in conformità alle disposizioni del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell'Atto Sinodale del 4 settembre 1928.

2) Il regime ecclesiastico stabilito in determinate Regioni dello Stato non dev'essere considerato contrario alle disposizioni del paragrafo precedente.

3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto inalterato. La sua traduzione ufficiale in un'altra lingua, senza il consenso preliminare della Chiesa autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli, è vietata.

PARTE SECONDA

DIRITTI INDIVIDUALI E SOCIALI

Art. 4. – 1) Tutti i greci sono uguali davanti alla legge.
2) I greci, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
3) Sono cittadini greci tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per la cittadinanza stabiliti dalla legge. La revoca della nazionalità greca è permessa solo nei casi d'acquisizione volontaria di un'altra nazionalità o di accettazione di funzioni contrarie agli interessi nazionali presso un Paese straniero, e solo alle condizioni e secondo le procedure espressamente previste dalla legge.

4) Solo i cittadini greci sono ammessi alle cariche pubbliche, salvo le eccezioni previste da leggi speciali.

5) I cittadini greci contribuiscono senza distinzione alle spese pubbliche in proporzione ai loro mezzi.

6) Tutti i greci atti alle armi sono tenuti a contribuire alla difesa della patria, secondo le norme di legge.

7) Non è né conferito né riconosciuto ai cittadini greci alcun titolo di nobiltà o di distinzione.

Art. 5. – 1) Ciascuno ha il diritto di sviluppare la propria personalità, liberamente e di partecipare alla vita sociale, economica e politica del Paese, purché non rechi pregiudizio ai diritti degli altri né violi la Costituzione ed i buoni costumi.

2) Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono di una piena protezione per la loro vita, il loro onore e la loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, né di convinzioni religiose o politiche. Sono ammesse eccezioni solo nei casi previsti dal diritto internazionale. È proibita l'extradizione degli stranieri perseguitati a causa della loro attività a favore della libertà.

3) La libertà individuale è inviolabile. Nessuno può essere incriminato, arrestato, imprigionato o detenuto in alcun'altra maniera, se non nei casi e secondo le forme stabilite dalla legge.

4) Sono proibiti i provvedimenti amministrativi individuali che restringano le libertà di circolazione e di soggiorno nel Paese e la libertà di tutti i greci di entrarne ed uscirne. In casi eccezionali di necessità, ed unicamente in vista della prevenzione di atti criminali, è possibile assumere tali provvedimenti, in conformità ad una decisione del tribunale penale conformemente alla legge. In caso d'urgenza, la decisione stessa può essere emanata entro tre giorni dall'assunzione del provvedimento amministrativo, altrimenti il provvedimento medesimo è annullato di pieno diritto.

Clausola interpretativa: Non sono compresi nella proibizione del paragrafo 4) sia il divieto di espatrio stabilito con atto del Pubblico ministero nei confronti di persone perseguite per accuse penali, sia l'assunzione dei provvedimenti necessari per proteggere la salute pubblica o la salute di persone malate, nelle forme previste dalla legge.

Art. 6. – 1) Nessuno può essere arrestato o imprigionato se non in forza di un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, che deve essere notificato al momento dell'arresto o del fermo preventivo. Sono esclusi casi di flagranza di reato.

2) Ogni individuo arrestato in flagranza di reato o in seguito ad un mandato è condotto davanti al giudice istruttore competente al più tardi entro le ventiquattro ore seguenti l'arresto, o, se l'arresto ha avuto luogo fuori della sede del giudice istruttore, entro il tempo strettamente necessario per il trasferimento dell'individuo arrestato. Il giudice istruttore è tenuto, entro i tre giorni che seguono la comparizione, o a porre in libertà l'individuo arrestato, o a spiccare un mandato di cattura contro di lui. Tale termine può essere prolungato di due giorni, o su richiesta dell'individuo arrestato o in caso di forza maggiore, immediatamente constatata con deliberazione della Sezione istruttoria competente.

3) Trascorsi i menzionati due periodi di dilazione senza che sia intervenuta alcuna decisione, ogni guardia carceraria o altro funzionario, vile o militare, preposto alla sorveglianza dell'individuo arrestato, è tenuto a metterlo immediatamente in libertà. I trasgressori a tali disposizioni sono puniti per detenzione arbitraria; essi sono inoltre tenuti alla riparazione di tutti i danni causati all'individuo danneggiato e ad una riparazione pecuniaria a suo favore per il pregiudizio morale arrecato, secondo le prescrizioni della legge.

4) La legge fissa il limite massimo della detenzione preventiva, che non deve superare un

anno per i crimini e sei mesi per i delitti. In casi del tutto eccezionali, i limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei e tre mesi per decisione della Sezione istruttoria competente.

Art. 7. – 1) Non vi può essere né delitto né pena in assenza di una legge, entrata in vigore prima che l'atto sia stato commesso, che definisca gli elementi costitutivi del reato. E in nessun caso potrà essere inflitta una pena più severa di quella vigente al momento in cui il reato stesso è stato commesso.

2) Le torture, le sevizie corporali, ogni attentato alla salute, ogni pressione psicologica e ogni altro attentato alla dignità umana sono proibiti e puniti conformemente alle disposizioni della legge.

3) La confisca totale dei beni è proibita. La pena di morte non è mai inflitta per i delitti politici, ad eccezione dei delitti complessi.

4) La legge fissa le condizioni alle quali un'indennità è accordata dallo Stato, dopo una pronuncia giudiziaria, a coloro che sono stati ingiustamente o illegalmente condannati, detenuti in attesa del giudizio o privati della loro libertà personale in ogni altra maniera.

Art. 8. – Nessuno può essere sottratto contro la sua volontà al giudice che gli è stato assegnato per legge. E' vietata l'istituzione di Commissioni giudiziarie o di tribunali speciali con qualsiasi denominazione.

Art. 9. – 1) Il domicilio di ciascuno è giuridicamente tutelato. La vita privata e familiare dell'individuo è inviolabile. Non può essere effettuata alcuna perquisizione domiciliare se non nei casi e nelle forme determinate dalla legge, e sempre in presenza dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria.

2) I contravventori alla disposizione precedente sono puniti per violazione della tutela accordata al domicilio e per abuso d'autorità; essi sono inoltre tenuti ad indennizzare interamente la persona danneggiata, conformemente alle disposizioni della legge.

Art. 10. – 1) Ogni persona, o gruppo di persone che agiscano in comune ha il diritto, uniformandosi alle leggi dello Stato, di rivolgersi per iscritto alle autorità. Le quali sono tenute ad agire al più presto secondo le disposizioni in vigore e a dare una risposta motivata al richiedente, conformemente alle disposizioni della legge.

2) L'incriminazione del richiedente per i reati eventualmente commessi con l'accennata petizione non è permessa che dopo la decisione definitiva dell'autorità alla quale la petizione stessa era rivolta e con la sua autorizzazione.

3) Ogni richiesta d'informazione obbliga l'autorità competente ad una risposta nei termini prescritti dalla legge.

Art. 11. – 1) I greci hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

2) La polizia può assistere solamente alle riunioni pubbliche all'aperto. Le riunioni all'aperto possono essere vietate con una decisione motivata dell'autorità di polizia, di carattere generale quando ne possa derivare un danno imminente per la sicurezza pubblica, ovvero solamente entro i limiti di una data circoscrizione, quando vi sia una minaccia di disordini gravi per la vita sociale ed economica, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 12. – 1) I greci hanno il diritto di costituire unioni di persone od associazioni senza fini di lucro osservando le leggi dello Stato, che non possono in alcun caso subordinare l'esercizio di tale diritto ad un'autorizzazione preliminare.

2) L'associazione non può essere sciolta per violazione della legge di una disposizione essenziale del suo statuto se non per decisione dell'autorità giudiziaria.

3) Le disposizioni del paragrafo precedente sono parimenti applicate per analogia alle unioni di persone che non costituiscano una associazione.

4) Il diritto d'associazione dei dipendenti statali può essere sottoposto per legge a restrizioni. Talune restrizioni al medesimo diritto possono essere imposte anche ai dipendenti delle collettività locali, o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, o di aziende pubbliche.

5) Le cooperative agricole ed urbane di qualsiasi genere hanno un'amministrazione autonoma, alle condizioni fissate dalla legge e dai loro statuti, sotto la protezione e la tutela dello Stato, tenuto a vigilare sul loro sviluppo.

6) La legge può creare cooperative a partecipazione obbligatoria che tendano ad obiettivi d'utilità o d'interesse pubblico, od allo sfruttamento dei terreni agricoli, o di qualsiasi altra fonte di ricchezza economica, purché sia assicurato un trattamento uguale a tutti i partecipanti.

Art. 13. – 1) La libertà di coscienza è inviolabile. Il godimento dei diritti individuali e politici non dipende mai dalle convinzioni religiose di ciascuno.

2) Tutte le religioni riconosciute sono libere; le pratiche del proprio culto si esercitano senza intralci sotto la protezione delle leggi. L'esercizio del culto non può portare pregiudizio all'ordine pubblico od ai buoni costumi. Il proselitismo è vietato.

3) I ministri di tutte le religioni riconosciute sono sottoposti alla stessa sorveglianza da parte dello Stato e ad obblighi verso di esso uguali a quelli della religione predominante.

4) Nessuno può essere dispensato dall'adempimento dei propri doveri verso lo Stato o rifiutare l'applicazione delle leggi a causa delle proprie convinzioni religiose.

5) Non può essere imposto alcun giuramento se non in virtù di una legge che ne specifichi anche la formula.

Art. 14. – 1) Ciascuno può esprimere e diffondere il proprio pensiero per mezzo della parola, dello scritto e della stampa, nel rispetto delle leggi dello Stato.

2) La stampa è libera. La censura e tutte le altre misure preventive sono proibite.

3) Il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, sia prima e sia dopo che siano messi in circolazione, è vietato. A titolo eccezionale il sequestro delle pubblicazioni dopo che siano state poste in circolazione è autorizzato da un ordine del Pubblico ministero: a) per oltraggio alla religione cristiana od a tutte le altre religioni conosciute; b) per oltraggio alla persona del Presidente della Repubblica; c) quando esse rivelino informazioni sulla composizione, l'equipaggiamento e l'organizzazione delle forze armate o sulle fortificazioni del Paese, o mirino al rovesciamento del regime con la forza, o, infine, siano dirette contro l'integrità territoriale dello Stato; d) per una pubblicazione oscena, che chiaramente attenti al pudore pubblico, nei casi stabiliti dalla legge.

4) In tutti i casi elencati nel paragrafo precedente, il Pubblico ministero deve, entro le ventiquattro ore che seguono il sequestro, sottoporre il caso alla Sezione istruttoria, che deve, entro le ventiquattro ore seguenti, deliberare circa il mantenimento o la revoca del sequestro; altrimenti il sequestro è revocato di pieno diritto. L'editore del giornale o di un'altra pubblicazione sequestrata ed il Pubblico ministero possono presentare ricorso in appello ed in Cassazione contro la sentenza della Sezione istruttoria.

5) La legge stabilisce le modalità per la completa rettifica delle notizie inesatte pubblicate.

6) Dopo almeno tre condanne, durante un periodo di cinque anni, per un reato di stampa previsto nel paragrafo 3) di questo articolo, il tribunale ordina, conformemente alle prescrizioni della legge, la sospensione definitiva o temporanea della pubblicazione dello stampato e, nei casi gravi, proibisce al condannato l'esercizio della professione di giornalista. La sospensione o l'interdizione acquistano efficacia quando la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

7) I reati di stampa sono deferiti immediatamente all'autorità giudiziaria e sono giudicati come prescritto dalla legge.

8) La legge stabilisce le condizioni e i requisiti necessari per l'esercizio della professione di giornalista.

9) La legge può prevedere che le fonti del finanziamento dei giornali e dei periodici debbano essere rese pubbliche.

Art. 15. – 1) Le disposizioni dell'articolo precedente relative alla protezione della stampa non sono applicabili alla cinematografia, alla fonografia, alla radiofonia, alla televisione, e ad ogni altro mezzo simile di trasmissione di parole o d'immagini.

2) La radiofonia e la televisione sono poste sotto il controllo diretto dello Stato. Esse hanno per scopo la diffusione obiettiva, e in termini uguali, d'informazioni, di notizie e di opere di letteratura o d'arte; dev'essere tuttavia assicurata la qualità delle emissioni in relazione alla loro funzione sociale ed allo sviluppo culturale del Paese.

Art. 15. – 1) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. Il loro sviluppo e il loro miglioramento costituiscono un obbligo dello Stato. La libertà universitaria e la libertà d'insegnamento non dispensano alcuno dal suo dovere di fedeltà alla Costituzione.

2) L'istruzione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione morale, culturale, professionale e fisica dei greci, lo sviluppo della loro coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione di cittadini liberi e responsabili.

3) La durata della frequenza scolastica obbligatoria non può essere inferiore a nove anni.

4) Tutti i greci hanno diritto all'insegnamento gratuito, ad ogni livello, negli istituti scolastici dello Stato. Lo Stato aiuta gli studenti che si distinguono tra gli altri e quelli che hanno bisogno di assistenza o di protezione particolare, in relazione alle loro capacità.

5) L'insegnamento universitario è assicurato unicamente da parte di istituti che si amministrano da soli e costituiscono persone giuridiche di diritto pubblico. Tali istituti sono sotto la tutela dello Stato ed hanno diritto al suo aiuto finanziario se funzionano in conformità delle leggi relative alla loro organizzazione. La fusione o la separazione degli istituti d'insegnamento universitario possono essere realizzate, nonostante ogni altra disposizione contraria, secondo quanto stabilito dalla legge. Una legge speciale regola tutto ciò che concerne le associazioni studentesche e la partecipazione degli studenti alle medesime.

6) I professori degli istituti d'insegnamento universitario sono funzionari pubblici. Il resto del personale insegnante svolge parimenti una funzione pubblica, alle condizioni stabilite dalla legge. Lo statuto di tutto il personale sopra menzionato è stabilito dalle leggi organiche dei rispettivi istituti.

I professori degli istituti d'insegnamento universitario non possono essere revocati prima del termine fissato dalla legge per il loro servizio, salvo che nelle circostanze particolari stabilite nell'articolo 88, paragrafo 4), e a seguito di una decisione di un Consiglio formato in maggioranza di alti magistrati, conformemente alle disposizioni della legge. Una legge stabilisce il limite d'età dei professori degli istituti d'insegnamento universitario. Fino alla pubblicazione di tale legge i professori in servizio lasciano di pieno diritto il servizio stesso alla fine dell'anno accademico nel corso del quale raggiungono l'età di 67 anni compiuti.

7) L'insegnamento professionale e ogni altro insegnamento speciale sono forniti dallo Stato per mezzo di scuole di grado superiore e per un ciclo di studi che non supera i tre anni, conformemente alle disposizioni della legge, che stabilisce inoltre i diritti professionali dei diplomati delle scuole stesse.

8) La legge fissa le condizioni e i termini entro i quali sono concesse le autorizzazioni per l'istituzione ed il funzionamento degli istituti scolastici che non appartengono allo Stato. Essa stabilisce anche le condizioni della tutela esercitata su tali scuole e lo statuto del loro personale insegnante. La fondazione d'istituti d'insegnamento universitario da parte di persone private è

proibita.

9) Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse.

Art. 17. – 1) La proprietà è posta sotto la protezione dello Stato. I diritti che ne derivano non possono tuttavia esercitarsi in modo contrario all'interesse generale.

2) Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di pubblica utilità, debitamente provata, nei casi e secondo la procedura stabilita dalla legge e sempre mediante un indennizzo preventivo completo. Questo deve corrispondere al valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza relativa alla procedura concernente la determinazione provvisoria dell'indennizzo da parte del tribunale. Nel caso di richiesta mirante alla determinazione diretta dell'indennizzo definitivo, è preso in considerazione il valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza dinanzi al tribunale relativa a tale richiesta.

3) Non si tiene conto del mutamento eventuale del valore della proprietà espropriata sopravvenuto dopo la pubblicazione dell'atto di espropriazione ed esclusivamente in ragione di questo.

4) L'indennità è sempre fissata dai tribunali civili; essa può anche essere fissata provvisoriamente per via giudiziale, dopo l'audizione o la convocazione dell'avente diritto all'esproprio, che il tribunale può, a sua discrezione, obbligare a fornire un'adeguata cauzione a garanzia del versamento dell'indennizzo, secondo le disposizioni della legge. Fino al versamento dell'indennizzo, definitivo o provvisorio, tutti i diritti del proprietario rimangono intatti e l'occupazione della sua proprietà non è permessa. L'indennizzo fissato dal tribunale dev'essere versato al più tardi entro il termine di un anno e mezzo dopo la pubblicazione della decisione che stabilisce l'indennizzo provvisorio; nel caso di una richiesta di fissazione immediata dell'indennizzo definitivo, questo dev'essere versato al più tardi entro un termine di un anno e mezzo dopo la pubblicazione della decisione del tribunale; in caso contrario l'espropriazione viene annullata di pieno diritto. L'indennizzo, in quanto tale, non è sottoposto ad alcuna tassazione, imposta o trattenuta.

5) La legge stabilisce i casi nei quali vi è motivo di accordare obbligatoriamente agli aventi diritto un indennizzo per la perdita di rendite provenienti dalla proprietà espropriata fino al giorno del pagamento dell'indennizzo stesso.

6) Nel caso di esecuzione di lavori di utilità pubblica o di un interesse più generale per l'economia del Paese, la legge può consentire espropriazione a vantaggio dello Stato anche di zone che si trovano al di fuori dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori. La stessa legge fissa le condizioni e i termini di una tale espropriazione e le modalità della disposizione o dell'utilizzazione, ai fini pubblici o d'interesse generale, dei terreni espropriati non necessari per l'esecuzione del lavoro progettato.

7) La legge può prevedere che, nel caso dell'esecuzione di lavori di utilità evidente a vantaggio dello Stato, o di persone giuridiche di diritto pubblico, o di collettività locali, o d'organismi d'utilità pubblica di imprese pubbliche, sia permessa l'apertura di gallerie alla profondità indicata. Tale apertura è effettuata senza indennizzo quando lo sfruttamento normale del bene immobile situato al di sopra della galleria non sia in alcun modo danneggiato.

Art. 18. – 1) Leggi speciali regolano le materie concernenti la proprietà e la concessione delle miniere, delle cave, delle grotte, delle località e dei tesori archeologici, delle acque correnti e sotterranee e delle risorse del sottosuolo in generale.

2) La legge regola le materie concernenti la proprietà, lo sfruttamento e la gestione delle

lagune e dei grandi laghi e la concessione dei terreni emersi dopo lavori di prosciugamento.

3) Leggi speciali regolano le modalità delle requisizioni per i bisogni delle forze armate in caso di guerra o di mobilitazione, o per far fronte a una necessità sociale immediata suscettibile di mettere in pericolo l'ordine pubblico o la salute pubblica.

4) La ricomposizione dei terreni agricoli è permessa, secondo la procedura stabilita da una legge speciale, in vista di uno sfruttamento irrazionale del terreno. È ugualmente consentito prendere misure adatte ad evitare lo spezzettamento delle piccole proprietà agricole od a facilitare la loro ricostituzione.

5) Oltre ai casi ricordati nei paragrafi precedenti, è consentito prendere, in via legislativa ed in base a situazioni particolari, altre privazioni del libero uso e dell'usufrutto della proprietà. La legge determina la persona incaricata del pagamento agli aventi diritto del prezzo dell'utilizzazione o dell'usufrutto e la procedura applicabile a tale pagamento, che deve corrispondere alle condizioni sussistenti in ciascun caso. Le misure imposte in applicazione del presente paragrafo sono abrogate non appena le ragioni particolari che le avevano provocate cessino di esistere. Nel caso di un prolungamento ingiustificato di tali misure, il Consiglio di Stato delibera sulla loro abrogazione, per categorie di casi e su richiesta di ogni persona che abbia un interesse legittimo al riguardo.

6) La legge può regolare l'appropriazione da parte dello Stato delle terre abbandonate ai fini della loro valorizzazione a vantaggio dell'economia nazionale e la sistemazione dei coltivatori privi di terra. Dalla stessa legge saranno egualmente fissate le modalità d'indennizzo parziale o totale dei proprietari, nel caso in cui questi riapparissero entro un termine di tempo ragionevole.

7) La comproprietà obbligatoria dei terreni adiacenti nelle zone urbane può essere imposta per via legislativa, allorché la costruzione indipendente su di essi, o su una zona situata tra di essi, non corrisponde alle condizioni stabilite nell'area stessa per le costruzioni esistenti o future.

8) Le proprietà agricole dei monasteri patriarcali di Santa Anastasia Pharmacolytria in Calcidica, dei Vlatades a Tessalonica e dell'Evangelista San Giovanni il Teologo a Patmos, ad eccezione delle loro tendenze, non sono soggette ad esproprio. Parimenti non sono suscettibili d'esproprio i beni situati in Grecia dei Patriarcati d'Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme, come pure quelli del Santo Monastero del Monte Sinai.

Art. 19. – Il segreto delle lettere e quello di tutti gli altri mezzi di libera corrispondenza o comunicazione è assolutamente inviolabile. La legge fissa le garanzie in base alle quali l'autorità giudiziaria non è tenuta a rispettare il segreto per motivi di sicurezza nazionale o per necessità istruttoria su crimini particolarmente gravi.

Art. 20. – 1) Ciascuno ha il diritto di ottenere una tutela giurisdizionale dinanzi ai tribunali e può esporre davanti ad essi i suoi punti di vista relativi ai suoi diritti ed ai suoi interessi, conformemente alle disposizioni della legge.

2) Il diritto della persona interessata ad una audizione preliminare si applica ugualmente a tutti gli atti o le misure amministrative assunti, a detrimento dei suoi diritti e dei suoi interessi.

Art. 21. – 1) La famiglia, in quanto fondamento della conservazione e del progresso della Nazione, così come il matrimonio, la maternità l'infanzia sono sotto la protezione dello Stato.

2) Le famiglie con molti bambini, gli invalidi di guerra o di pace, vittime della guerra, le vedove e gli orfani di guerra, come pure le persone colpite da una malattia incurabile fisica o mentale, hanno diritto ad una particolare protezione da parte dello Stato.

3) Lo Stato veglia sulla salute dei cittadini ed adotta misure speciali per la protezione dei giovani, dei vecchi, degli invalidi, come pure per l'assistenza ai poveri.

4) L'acquisto di un alloggio da parte di coloro che ne sono privi, che sono alloggiati in modo precario, forma l'oggetto di una cura articolare da parte dello Stato.

Art. 22. – 1) Il lavoro costituisce un diritto ed è posto sotto la protezione dello Stato, che vigila per creare delle condizioni di piena occupazione per tutti i cittadini e per il progresso morale e materiale della popolazione attiva, rurale ed urbana.

Tutte le persone che lavorano hanno diritto, senza tener conto del loro sesso o di altre distinzioni, alla stessa remunerazione quando il lavoro compiuto sia di pari valore.

2) Le condizioni generali del lavoro sono determinate dalla legge. Esse sono integrate dalle convenzioni collettive di lavoro concluse per mezzo di libere trattative e, in caso d'insuccesso di queste, da disposizioni stabilite attraverso un arbitrato.

3) Ogni genere di lavoro obbligatorio è vietato. Leggi speciali regolano la requisizione dei servizi personali in caso di guerra o di mobilitazione, o per far fronte ai bisogni della difesa del paese, o in caso di una necessità sociale urgente provocata da una calamità, o tale da poter mettere in pericolo la salute pubblica. Tali leggi regolano anche l'apporto di lavoro personale in favore delle collettività locali per il soddisfacimento delle necessità locali.

4) Lo Stato si prende cura della sicurezza sociale dei lavoratori nelle forme previste dalla legge.

Clausola interpretativa: Tra le condizioni generali del lavoro rientrano la determinazione delle procedure da seguire per l'esenzione delle quote di associazione alle organizzazioni sindacali, nonché l'obbligo [delle imprese: *n.d.t.*] di esigerle e di versarle alle organizzazioni stesse, nella misura fissata dai rispettivi statuti.

Art. 29. – 1) Lo Stato prende le misure appropriate per assicurare a libertà sindacale e il libero esercizio dei diritti ad essa collegati contro qualsiasi pregiudizio, entro i limiti della legge.

2) Lo sciopero è un diritto. Esso è esercitato dalle associazioni sindacali legalmente costituite, in vista della difesa e del miglioramento degli interessi economici e professionali dei lavoratori in generale. Lo sciopero sotto qualsiasi forma è proibito ai magistrati e agli agenti dei corpi di sicurezza. La legge può imporre delle restrizioni al diritto di sciopero dei dipendenti statali, degli impiegati delle collettività locali e delle persone giuridiche di diritto pubblico, come pure del personale delle imprese pubbliche o di utilità pubblica il funzionamento abbia un'importanza vitale per la soddisfazione dei bisogni essenziali della società. Tali restrizioni non possono giungere alla soppressione del diritto di sciopero od all'impedimento del suo esercizio legale.

Art. 24. – 1) La protezione dell'ambiente naturale e culturale costituisce un dovere per lo Stato. Lo Stato è tenuto a prendere delle misure speciali preventive o repressive per la sua conservazione. La legge regola le modalità della protezione delle foreste e delle zone boschive in generale. La modifica dell'utilizzazione delle foreste e delle zone boschive demaniali è proibita, salvo che il loro sfruttamento agricolo non s'imponga per l'economia nazionale o che un uso diverso non divenga necessario in vista dell'interesse pubblico.

2) La sistemazione generale del territorio e la formazione, lo sviluppo, la pianificazione e l'espansione delle città e delle regioni da urbanizzare in generale sono posti sotto la regolamentazione ed il controllo dello Stato, allo scopo di assicurare la funzionalità e lo sviluppo degli agglomerati urbani e di assicurare loro le migliori condizioni di vita possibili.

3) Prima del riconoscimento di una regione come zona da urbanizzare ed in vista della sua urbanizzazione effettiva, le proprietà che vi sono incluse sono tenute a contribuire, obbligatoriamente e senza diritto a un indennizzo da parte degli organismi implicati, alla messa a disposizione dei terreni necessari per la realizzazione delle strade, delle piazze e degli altri spazi d'uso o d'interesse pubblico, come pure alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'infrastruttura urbana previsti per legge.

4) La legge può prevedere la partecipazione obbligatoria dei proprietari di una regione definita come zona da urbanizzare alla valorizzazione e alla sistemazione generale della zona stessa secondo un piano urbanistico debitamente approvato; in cambio di tale partecipazione i proprietari dei terreni ceduti riceveranno beni immobili o appartamenti di pari valore nei terreni destinati alle costruzioni degli edifici previsti nella zona medesima.

5) Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono applicate anche per la sistemazione di zone urbane esistenti. I terreni che sono resi liberi sono adibiti alla creazione di spazi pubblici, o sono venduti per coprire il finanziamento della risistemazione, conformemente alle disposizioni della legge.

6) I monumenti, come i luoghi storici e gli elementi ad essi inerenti, sono posti sotto la protezione dello Stato. La legge fissa le misure restrittive della proprietà che sono necessarie per la realizzazione di tale protezione, come pure le modalità e la natura dell'indennizzo dei proprietari danneggiati.

Art. 25. – 1) I diritti dell'uomo in quanto individuo e in quanto membro della società sono posti sotto la garanzia dello Stato, i cui organi sono tutti obbligati ad assicurarne il libero esercizio.

2) Il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali e imprescrittibili dell'uomo da parte dello Stato mirano alla realizzazione del progresso sociale nella libertà e nella giustizia.

3) L'esercizio abusivo d'un diritto non è permesso.

4) Lo Stato ha il diritto di esigere da tutti i cittadini l'adempimento del loro obbligo di solidarietà sociale e nazionale.

PARTE TERZA

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLO STATO

SEZIONE I. *La struttura dello Stato*

Art. 26. – 1) La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Presidente della Repubblica.

2) La funzione esecutiva è esercitata dal Presidente della Repubblica e dal Governo.

3) La funzione giurisdizionale è esercitata dai tribunali, le cui decisioni sono pronunciate in nome del popolo greco.

Art. 27. – 1) Nessuna modifica delle frontiere dello Stato può essere effettuata se non mediante una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

2) Nessun esercito straniero può essere ammesso nel territorio greco né soggiornarvi, né traversarlo, se non in virtù d'una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

Art. 28. – 1) Le regole del diritto internazionale generalmente accettate, come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica da parte della Camera e la loro entrata in vigore conformemente alle disposizioni di ciascuno di loro, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno un valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge. L'applicazione delle regole del diritto internazionale generale e dei trattati internazionali nei confronti degli stranieri è sempre sottoposta alla condizione della reciprocità.

2) Allo scopo di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione

con altri Stati, è possibile attribuire, per via di trattato o d'accordo internazionale, talune competenze previste dalla costituzione ad organi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell'accordo è richiesta una legge votata dalla maggioranza dei tre quinti del numero complessivo dei deputati.

3) La Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all'esercizio della sovranità, nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un interesse nazionale importante, non ledano i diritti dell'uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di uguaglianza ed in condizioni di reciprocità.

Art. 29. – 1) I cittadini greci aventi diritto di voto possono creare liberamente dei partiti politici o aderire a quelli esistenti; l'organizzazione e l'attività dei partiti devono servire al libero funzionamento del regime democratico. I cittadini che non hanno ancora ottenuto il diritto di voto possono aderire alle organizzazioni giovanili dei partiti.

2) Il finanziamento dei partiti da parte dello Stato e la pubblicità delle spese elettorali dei partiti e dei candidati alla Camera dei deputati possono essere stabiliti con legge.

3) Le manifestazioni, di qualsiasi forma, a favore dei partiti politici sono assolutamente vietate ai magistrati, ai militari in generale e ai membri dei corpi di sicurezza, come pure ai pubblici funzionari. È ugualmente proibita ogni attività svolta a favore di un partito dagli impiegati di enti giuridici di diritto pubblico, d'impresе pubbliche e di collettività locali.

SEZIONE II. Il Presidente della Repubblica

Capitolo I. Designazione del Presidente

Art. 30. – 1) Il Presidente della Repubblica è l'arbitro delle istituzioni della Repubblica. Egli è eletto dalla Camera dei deputati, per in periodo di cinque anni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 33.

2) La carica di Presidente è incompatibile con tutte le altre cariche, posizioni o funzioni già detenute.

3) Il mandato presidenziale inizia alla data della prestazione del giuramento da parte del Presidente eletto.

4) La rielezione di una stessa persona non è permessa che una sola volta.

Art. 31. – Può essere eletto Presidente della Repubblica chiunque, essendo figlio di un padre greco, goda della cittadinanza greca da almeno cinque anni, abbia quarant'anni compiuti e possenga il diritto di voto.

Art. 32. – 1) Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto, nel corso di una seduta speciale della Camera dei deputati, convocata a tale scopo dal suo Presidente, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente della Repubblica in carica, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera. Nel caso d'impedimento permanente del Presidente della Repubblica ad adempiere le sue funzioni, secondo le disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 34, come pure nel caso di dimissioni, di morte o di destituzione del medesimo, conformemente alle prescrizioni della Costituzione, la Camera dei deputati si riunisce per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica entro non più di dieci giorni dalla data della fine anticipata del mandato del Presidente precedente.

2) Il Presidente della Repubblica è, in tutti i casi, eletto per l'intero mandato.

3) È eletto Presidente della Repubblica colui che ottiene la maggioranza dei due terzi del

numero complessivo dei deputati. Nel caso in cui tale maggioranza non sia stata ottenuta, si procede ad un secondo scrutinio che ha luogo dopo cinque giorni. Se la maggioranza richiesta non è ottenuta nemmeno in tale secondo scrutinio, un terzo scrutinio ha luogo dopo altri cinque giorni; ed in tale ultimo scrutinio viene eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati.

4) Se la maggioranza qualificata summenzionata non è raggiunta nemmeno al terzo scrutinio, la Camera dei deputati è sciolta nei dieci giorni che seguono e sono indette le elezioni di una nuova Camera. Il decreto relativo allo scioglimento della Camera è firmato dal solo Presidente della Repubblica in carica, e, in caso d'impedimento di questi, dal Presidente della Camera che lo sostituisce. La nuova Camera, subito dopo la sua costituzione, procede all'elezione del Presidente della Repubblica a scrutinio segreto e alla maggioranza dei tre quinti del numero complessivo dei deputati. Se la maggioranza indicata non è ottenuta, ha luogo un secondo scrutinio entro i cinque giorni che seguono il primo; e viene eletto Presidente della Repubblica colui che ottiene la maggioranza assoluta del numero totale dei deputati. Se, poi, tale maggioranza non è ottenuta, si procede allora dopo cinque giorni ad un ultimo scrutinio tra i due candidati che si trovano ad aver raccolto il maggior numero dei suffragi espressi ed il candidato che avrà ottenuto più voti dell'altro sarà proclamato Presidente della Repubblica.

5) Nei periodi di chiusura della sessione la Camera dei deputati è convocata in sessione straordinaria per l'elezione del Presidente della Repubblica, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 4). Se la Camera è sciolta per qualsiasi causa, l'elezione del Presidente della Repubblica è sospesa fino a quando la nuova Camera non si riunisce in corpo costituito; e l'elezione ha luogo al più tardi entro i venti giorni che seguono l'anzidetta riunione, conformemente alle disposizioni dei precedenti paragrafi 3) e 4) ed in considerazione delle prescrizioni del paragrafo 1) dell'articolo 34.

6) Se la procedura iniziata per l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, non giunge a conclusione in tempo utile, i poteri del Presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente.

Clausola interpretativa: Il Presidente della Repubblica che da le dimissioni prima dello spirare del suo mandato non può presentarsi come candidato all'elezione presidenziale successiva alle sue dimissioni.

Art. 33. – 1) Il Presidente della Repubblica eletto assume l'esercizio delle sue funzioni a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del mandato del Presidente uscente e, in tutti gli altri casi, a partire dal giorno successivo a quello della sua elezione.

2) Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta il seguente giuramento davanti alla Camera dei deputati: «Io giuro in nome della Santa, Consustanziale ed Indivisibile Trinità di osservare la Costituzione e le leggi, di vegliare sulla loro fedele osservanza, di difendere l'indipendenza nazionale e l'integrità del Paese, di proteggere i diritti e le libertà dei greci e di servire l'interesse generale ed il progresso del popolo greco».

3) La lista civile del Presidente della Repubblica e le modalità del funzionamento dei servizi organizzati per consentire l'esercizio delle sue funzioni sono stabiliti dalla legge.

Art. 34. – 1) In caso di assenza dovuta a soggiorno all'estero protrattesi per più di dieci giorni, di decesso, di dimissioni, di destituzione o d'un impedimento qualsiasi da parte del Presidente della Repubblica, le sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera dei deputati e, in assenza di questi, dal Presidente della Camera precedente; se questi rifiuta o è assente, l'interim delle funzioni del Presidente della Repubblica è assicurato collettivamente dal Governo. Durante l'interim della funzione presidenziale, l'applicazione delle disposizioni relative allo scioglimento della Camera è sospesa, salvo il caso previsto nell'articolo 32, paragrafo 4); è

ugualmente sospesa l'applicazione delle disposizioni sulla revoca del Governo e di quelle relative ai ricorsi al referendum secondo le disposizioni dell'articolo 37 paragrafo 4) e dell'articolo 44 paragrafo 2).

2) Se l'impedimento del Presidente della Repubblica all'assolvimento dei propri compiti si prolunga oltre i trenta giorni, la Camera dei deputati è obbligatoriamente convocata, anche se essa era stata sciolta, allo scopo di pronunciarsi a maggioranza di tre quinti del numero totale dei suoi membri sulla necessità dell'elezione d'un nuovo presidente. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica non deve, in alcun caso, essere ritardata per più di sei mesi a partire dall'inizio dell'*interim* per causa d'impedimento.

Capitolo II. *Poteri del Presidente della Repubblica e responsabilità per i suoi atti*

Art. 35. – 1) Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido ed esecutivo senza la controfirma del ministro competente, che solo con la sua firma ne assume la responsabilità, e senza che esso venga prima pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il Governo è stato revocato ed il Primo Ministro non ha controfirmato il decreto relativo a tale revoca, esso è controfirmato dal nuovo Primo Ministro.

2) In via d'eccezione, sono dispensati dalla controfirma ministeriale soltanto gli atti seguenti: a) la nomina del Primo Ministro; b) la convocazione del Consiglio dei ministri sotto la presidenza del Presidente della Repubblica conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3; c) la convocazione del Consiglio della Repubblica; d) il rinvio d'un progetto o d'una proposta di legge votata dalla Camera dei deputati, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3); e) i provvedimenti presi nel quadro delle competenze determinate negli articoli 32 paragrafo 4), 37 paragrafo 3), 41 paragrafi 1) e 4) e 44 paragrafo 2); f) i messaggi rivolti alla Nazione in circostanze del tutto eccezionali, conformemente al paragrafo 3) dell'articolo 44; g) la nomina del personale dei servizi della Presidenza della Repubblica.

Art. 36. – 1) Il Presidente della Repubblica, con riserva dell'applicazione obbligatoria delle disposizioni dell'articolo 35 paragrafo 1), rappresenta lo Stato sul piano internazionale, dichiara la guerra, conclude i trattati di pace, d'alleanza, di cooperazione economica e di partecipazione a organizzazioni o unioni internazionali; egli ne informa la Camera dei deputati, dando tutte le spiegazioni necessarie, quando l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono.

2) I trattati commerciali, come pure quelli che concernono la tassazione, la cooperazione economica o la partecipazione alle organizzazioni o alle unioni internazionali e tutti quelli che comportano delle concessioni le quali, secondo altre disposizioni della Costituzione, necessitano di una regola legislativa, o creano degli oneri individuali per i greci, non acquistano efficacia se non dopo esser stati ratificati con una legge formale.

3) Le clausole segrete di un trattato non possono in alcun caso prevalere sulle clausole rese pubbliche.

4) La ratifica degli accordi internazionali non può essere oggetto di delega legislativa secondo l'articolo 43 paragrafi 3) e 4).

Art. 37. – Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro; su proposta di quest'ultimo egli nomina e revoca gli altri membri del Governo e i Segretari di Stato.

2) È nominato Primo Ministro il capo del partito che alla Camera dispone della maggioranza assoluta dei seggi. Se quel partito non ha un capo, o se il suo capo non è stato eletto deputato, o se non esiste un rappresentante di quel partito, la nomina ha luogo dopo che il Gruppo parlamentare

del partito abbia designato tale capo, al più tardi entro i cinque giorni seguenti la comunicazione della consistenza parlamentare dei singoli partiti fatta al Presidente della Repubblica da parte del Presidente della Camera.

3) Se nessuno dei partiti rappresentati alla Camera dispone della maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente della Repubblica incarica il capo del partito che dispone della maggioranza relativa di una missione esplorativa al fine di accertare la possibilità di formazione di un governo al quale la Camera concederebbe la sua fiducia, secondo le restrizioni del paragrafo precedente.

4) In caso d'insuccesso, il Presidente della Repubblica può incaricare di una nuova missione esplorativa il capo del partito che occupa il secondo posto nella Camera, o nominare Primo Ministro, udito il parere del Consiglio della Repubblica, un membro della Camera o una personalità esterna alla Camera che potrebbe, a suo giudizio, ottenere la fiducia della Camera. Il Presidente della Repubblica può accordare al Primo Ministro così designato il diritto di sciogliere la Camera allo scopo di procedere nuove elezioni.

Art. 38. – 1) Il Presidente della Repubblica mette fine alle funzioni del Primo Ministro nel caso in cui questi presenti le sue dimissioni, come pure nel caso in cui il Governo sia stato colpito da una mozione di censura da parte della Camera, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 84. Nei casi summenzionati, la formazione del nuovo Governo è affidata ad un membro della Camera che deve chiedere un voto di fiducia secondo i termini dell'articolo 84, o ad un'altra persona, appartenente o no alla Camera, per procedere allo scioglimento immediato della camera ed all'indizione delle nuove elezioni.

2) Il Presidente della Repubblica può, su parere del Consiglio della Repubblica, revocare il Governo; in tal caso è applicabile il secondo capoverso del paragrafo precedente.

3) Il Presidente della Repubblica può, in circostanze straordinarie, convocare il Consiglio dei ministri sotto la sua presidenza.

Art. 39. – 1) Il Presidente della Repubblica convoca presso di sé e sotto la sua presidenza il Consiglio della Repubblica nei casi specificamente previsti dalla Costituzione, come pure in tutte le altre occasioni che, a suo giudizio, presentino una particolare importanza di carattere nazionale.

2) Il Consiglio della Repubblica è formato dagli ex-Presidenti della Repubblica che sono stati eletti democraticamente, dal Primo Ministro, dal Presidente della Camera dei deputati, dal capo del maggiore partito d'opposizione e dagli ex-Primi Ministri provenienti dalla Camera dei deputati o che furono Primi Ministri di un Governo che ne godeva la fiducia.

Art. 40. – 1) Il Presidente della Repubblica convoca la Camera e i deputati in sessione ordinaria una volta all'anno conformemente, alle prescrizioni dell'articolo 64 paragrafo 1), e in sessione straordinaria ogni volta che lo giudichi utile; egli proclama di persona, o per tramite del Primo Ministro, l'apertura e la chiusura di ciascuna legislatura.

2) Il Presidente della Repubblica non può sospendere i lavori della sessione parlamentare che una sola volta, sia aggiornandone l'apertura, sia interrompendone il corso.

3) La sospensione dei lavori non può durare più di trenta giorni, né essere ripetuta nel corso della stessa sessione, senza il consenso della Camera dei deputati.

Art. 41. – 1) Il Presidente della Repubblica può, su parere del Consiglio della Repubblica, decidere lo scioglimento della Camera nel caso in cui questa si trovi in disaccordo manifesto con l'opinione popolare, o qualora la sua composizione non assicuri la stabilità governativa.

2) Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Governo che ha beneficiato di un voto di fiducia, decidere lo scioglimento della Camera in vista del rinnovamento della fiducia popolare allo scopo di fronteggiare una situazione nazionale d'importanza eccezionale.

3) Il decreto sullo scioglimento, controfirmato nel caso del paragrafo precedente dal Consiglio dei ministri, deve stabilire, parimenti, l'indizione delle elezioni generali entro trenta giorni e la convocazione della nuova Camera entro i trenta giorni che seguono le elezioni stesse.

4) Una Camera dei deputati eletta dopo lo scioglimento della precedente Camera non può essere sciolta prima della fine dell'anno che segue l'inizio dei suoi lavori, eccettuato il caso in cui essa abbia votato la sfiducia a due Governi. Prima di firmare il decreto, il Presidente della Repubblica deve consultare il Consiglio della Repubblica. La Camera dei deputati non può essere sciolta due volte per lo stesso motivo.

5) Lo scioglimento della Camera dei deputati avviene di diritto nel caso dell'articolo 32 paragrafo 4).

Art. 42. – 1) Il Presidente della Repubblica sanziona, promulga e pubblica le leggi votate dalla Camera entro il termine di un mese a partire dalla loro approvazione.

2) Il Presidente della Repubblica può, entro il termine previsto nel paragrafo precedente, rinviare alla Camera dei deputati un progetto di legge da essa votato, esponendo i motivi che l'hanno indotto a non sanzionarlo.

3) Una proposta od un progetto di legge votato dalla Camera e rinviato dal Presidente della Repubblica e sottoposto all'assemblea plenaria della Camera; se esso è adottato di nuovo dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati secondo la procedura prevista nell'articolo 76 paragrafo 1), il Presidente della Repubblica sanziona, promulga e pubblica obbligatoriamente la legge entro dieci giorni a partire dalla sua seconda adozione.

Art. 43. – 1) Il Presidente della Repubblica emana i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai sospendere l'applicazione delle leggi stesse, né dispensare chiunque dalla loro esecuzione.

2) In virtù di una delega legislativa speciale il Presidente della Repubblica può, su proposta del ministro competente ed entro i limiti della delega stessa, procedere all'emanazione di decreti regolamentari. L'autorizzazione ad altri organi dell'Amministrazione di emanare degli atti regolamentari è possibile soltanto per la regolamentazione di materie più particolari, o d'interesse locale, o di carattere tecnico e di dettaglio.

3) Il Presidente della Repubblica assume decreti di carattere organizzativo esclusivamente per la regolamentazione delle materie concernenti la strutturazione ed il funzionamento interno dei servizi dello Stato e degli organismi pubblici, senza poter procedere all'aumento degli organici del personale, né alla modifica della sua struttura gerarchica. Tali regolamenti organici sono decisi su parere di un apposito Consiglio Superiore, composto per almeno due terzi da magistrati, così come è stabilito dalla legge.

4) Talune leggi, votate dalla Camera dei deputati in seduta plenaria, possono autorizzare il Presidente della Repubblica a emanare dei decreti per la regolamentazione delle materie determinate da tali leggi nell'ambito di un quadro generale. Le leggi stesse tracciano i principi generali e le linee direttrici della regolamentazione progettata, passando anche i termini di tempo entro i quali potrà esser fatto uso dell'autorizzazione stessa.

5) Le materie che rientrano, secondo l'articolo 72 paragrafo 1), nella competenza dell'assemblea plenaria della Camera non possono formare l'oggetto della delega prevista nel paragrafo precedente.

Art. 44. – 1) In circostanze eccezionali di necessità urgente ed impreveduta, il Presidente della Repubblica può, su proposta del Consiglio dei ministri, emanare dei decreti con valore di legge. Tali decreti devono essere sottoposti, in virtù delle disposizioni dell'articolo 72 paragrafo 1), alla ratifica della Camera dei deputati entro i quaranta giorni che seguono la loro emanazione o entro i quaranta

giorni seguenti la convocazione della Camera dei deputati. Se essi non sono sottoposti alla Camera dei deputati entro il termine suddetto, o se essi non vengono ratificati da questa entro tre mesi a partire dal giorno in cui sono stati depositati, decadono, fatti salvi gli effetti per il passato.

2) Il Presidente della Repubblica può indire con un suo decreto un *referendum* su gravi questioni nazionali.

3) In circostanze del tutto eccezionali il Presidente della Repubblica rivolge dei messaggi alla Nazione, che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 45. – Il Presidente della Repubblica è il Capo supremo delle forze armate del Paese, mentre il loro comando effettivo compete al Governo, che lo esercita nei modi e nelle forme che la legge prevede. Il Presidente conferisce inoltre i gradi alle persone che sono in servizio nelle forze armate, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 46. 1) Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i pubblici funzionari conformemente alla legge, salvo le eccezioni stabilite dalla legge stessa.

2) Il Presidente della Repubblica conferisce le decorazioni ufficiali secondo le disposizioni delle leggi che le concernono.

Art. 47. – 1) Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia, di commutare e di ridurre le pene comminate dai tribunali, come pure di eliminare le conseguenze legali di ogni genere di pena inflitta e scontata; questo diritto è esercitato su proposta del Ministro della giustizia e su parere di un Consiglio composto in maggioranza di magistrati.

2) Il Presidente della Repubblica non ha il diritto di concedere la grazia ad un ministro condannato secondo l'articolo 86, se non col consenso della Camera dei deputati.

3) L'amnistia è accordata esclusivamente per reati politici, con decreto presidenziale emanato su proposta del Consiglio dei ministri.

4) L'amnistia per reati di diritto comune non può essere accordata, neppure per mezzo di una legge.

Art. 48. – Il Presidente della Repubblica può, in caso di guerra o di mobilitazione a causa di pericoli esterni, con un decreto controfirmato del Consiglio dei ministri, come pure in occasione di gravi disordini o di minaccia evidente contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato a causa di pericoli interni, e in tal caso con un decreto controfirmato dal Primo Ministro, sospendere su tutto o su una parte del territorio il vigore delle disposizioni degli articoli 5 paragrafo 4), 6, 8, 9, 11 paragrafo 1) a 4), 12, 14, 19, 22, 23, 96 paragrafo 4) e 97 della Costituzione, o le disposizioni di alcuni degli articoli stessi, disporre l'applicazione della legge sullo «stato di assedio» vigente in quel momento ed istituire dei tribunali straordinari. Tale legge non potrà essere modificata per tutta la durata della sua applicazione.

2) A datare dall'emanazione del menzionato decreto il Presidente della Repubblica può, alle stesse condizioni, prendere inoltre i provvedimenti di natura legislativa o amministrativa necessari per fronteggiare la situazione e per stabilire il più rapidamente possibile il funzionamento regolare delle istituzioni costituzionali.

3) La validità del decreto emanato secondo il paragrafo 1) del presente articolo, qualora non sia stato revocato precedentemente con un decreto identico, viene meno di pieno diritto in caso di guerra, ed alla fine di questa ed in tutti gli altri casi entro i trenta giorni che seguono la sua pubblicazione, a meno che la sua applicazione non sia prolungata oltre i trenta giorni con un decreto presidenziale emesso col consenso della Camera dei deputati. La decisione che comporta questo consenso è presa a maggioranza assoluta dei deputati presenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 67.

4) Se l'emanazione del decreto secondo il paragrafo 1) interviene in un periodo in cui la Camera non è in sessione, questa è convocata, anche se la legislatura è terminata o se la Camera è stata sciolta, entro il termine fissato dal paragrafo precedente al fine di pronunciarsi sulla proroga del decreto succitato.

5) A partire dalla pubblicazione del decreto emesso ai sensi del paragrafo 1) del presente articolo e per tutta la durata della sua applicazione, vale di pieno diritto l'immunità parlamentare prevista nell'articolo 62, anche se la Camera è stata sciolta o la legislatura è finita.

Capitolo III. *Responsabilità speciali del Presidente della Repubblica*

Art. 49. – 1) Il Presidente della Repubblica non è in alcun modo responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo in caso di alto tradimento o di violazione deliberata della Costituzione. Per gli atti che non hanno alcun rapporto con l'esercizio delle funzioni presidenziali, l'incriminazione è sospesa fino alla scadenza del mandato presidenziale.

2) La proposta di mettere sotto accusa e di tradurre davanti agli organi giurisdizionali il Presidente della Repubblica è sottoposta alla Camera dei deputati, firmata almeno da un terzo dei suoi membri; essa è adottata con decisione presa a maggioranza di due terzi del numero complessivo dei membri della Camera.

3) Se la proposta è adottata, il Presidente della Repubblica è tradotto in giudizio davanti al tribunale previsto nell'articolo 86, le cui disposizioni sono applicabili all'occorrenza per analogia.

4) A partire dal suo deferimento davanti al tribunale, il Presidente della Repubblica si astiene dall'esercizio delle sue funzioni e si applicano le norme sulla sua supplenza ai sensi dell'articolo 34; egli riprende nuovamente le sue funzioni nel caso in cui sia stato assolto a partire dalla pubblicazione della decisione favorevole del tribunale prevista nell'articolo 86, a condizione che il suo mandato nel frattempo non si sia concluso.

5) Una legge, votata dall'assemblea plenaria della Camera, regola le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 50. – Il Presidente della Repubblica non ha altri poteri che quelli che espressamente gli conferiscono la Costituzione e le leggi che ad essa sono conformi.

SEZIONE III. *La Camera dei deputati*

Capitolo I. *Elezioni e composizione della Camera dei deputati*

Art. 51. – 1) Il numero dei deputati è fissato per legge; esso non può tuttavia essere inferiore a duecento né superiore a trecento.

2) I deputati rappresentano la Nazione.

3) I deputati sono eletti a suffragio diretto, universale e segreto dai cittadini aventi il diritto di voto, così come è previsto dalla legge; la legge non può limitare il diritto di voto se non per il mancato raggiungimento dell'età minima richiesta o per ragioni d'incapacità civile, o per l'effetto d'una condanna penale irrevocabile per determinati gravi reati.

4) Le elezioni legislative hanno luogo simultaneamente in tutto il territorio. La legge può fissare le condizioni dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano fuori del Paese.

5) L'esercizio del diritto di voto è obbligatorio. La legge fissa le deroghe a tale obbligo e le sanzioni penali.

Art. 52. – La manifestazione libera e inalterata della volontà popolare, quale espressione della sovranità popolare, è garantita da tutti gli organi dello Stato che, in ogni circostanza, sono tenuti ad assicurarla. La legge stabilisce le sanzioni penali contro tutti i contravventori a questa disposizione.

Art. 53. – 1) I deputati sono eletti per un periodo di quattro anni a partire dal giorno delle elezioni generali. Alla scadenza della legislatura, il Presidente della Repubblica indice, con un decreto controfirmato dal Consiglio dei ministri, le elezioni parlamentari generali, che hanno luogo entro un termine di trenta giorni, e la convocazione della nuova Camera in sessione ordinaria entro un nuovo termine di trenta giorni a datare dalle elezioni stesse.

2) Se un seggio di un deputato diviene vacante nel corso dell'ultimo anno della legislatura, non è prevista un'elezione parziale, ma tale elezione è resa obbligatoria dalla legge nel caso in cui il numero dei seggi vacanti superi il quinto del numero totale dei deputati.

3) In caso di guerra, la durata della legislatura è prolungata per tutta la durata del conflitto. Se la Camera è stata sciolta, le elezioni legislative sono sospese fino alla fine della guerra; al termine della medesima la Camera sciolta si riunisce di pieno diritto.

Art. 54. – 1) Il sistema elettorale e le circoscrizioni elettorali sono stabiliti dalla legge.

2) Il numero dei deputati di ciascuna circoscrizione elettorale è fissato con un decreto del Presidente della Repubblica sulla base della popolazione legale della circoscrizione risultante dall'ultimo censimento.

3) Una parte dei componenti della Camera, non superiore al ventesimo del numero complessivo dei deputati, può essere eletta per l'insieme del territorio nazionale in funzione della forza elettorale totale conseguita da ciascun partito nel Paese, così come è prescritto dalla legge (c.d. «*deputati di Stato*»: *n.d.t.*).

Capitolo II. *Ineleggibilità e incompatibilità dei deputati*

Art. 55. – 1) Per essere eletto deputato bisogna essere cittadino greco, possedere la capacità legale di esercitare il diritto di voto ed avere venticinque anni compiuti il giorno dell'elezione.

2) Ogni deputato che sia stato privato di uno di tali requisiti è, di pieno diritto, decaduto dal suo mandato.

Art. 56. – 1) I funzionari e i dipendenti pubblici stipendiati, gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di sicurezza, gli impiegati delle collettività locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, i sindaci e i presidenti delle collettività locali, i governatori o i presidenti dei Consigli d'amministrazione delle persone giuridiche di diritto pubblico o di imprese pubbliche o comunali, i notai e i conservatori delle trascrizioni e delle ipoteche, non possono essere dichiarati candidati né essere eletti deputati se non hanno rassegnato le dimissioni prima di presentarsi come candidati. La domanda di dimissioni ha effetto da quando è presentata per iscritto. Il ritorno in servizio di funzionari militari dimissionari è escluso; il rientro in servizio dei funzionari pubblici dipendenti non può avvenire che dopo un anno a datare dalla loro domanda di dimissioni.

2) I professori degli istituti d'insegnamento universitario non sono sottoposti alle restrizioni del paragrafo precedente. Durante la legislatura i professori eletti deputati non possono esercitare le funzioni inerenti ai loro incarichi, e le modalità della loro sostituzione sono determinate dalla legge.

3) I dipendenti statali, i militari in servizio e gli ufficiali dei corpi di sicurezza, gli impiegati delle persone giuridiche di diritto pubblico in generale, i governatori e gli impiegati delle imprese pubbliche o comunali o delle istituzioni d'utilità, pubblica non possono presentarsi come candidati,

né essere eletti deputati nella circoscrizione elettorale nella quale essi hanno esercitato le loro funzioni per più di tre mesi durante i tre anni che precedono le elezioni. Alle stesse restrizioni sono sottoposti coloro che hanno prestato servizio, nel corso dell'ultimo semestre della legislatura quadriennale, in qualità di Segretari generali dei Ministeri. Sono esclusi da queste restrizioni i candidati ad un mandato di deputato di Stato, come pure i dipendenti di grado inferiore dei servi pubblici centrali.

4) I dipendenti statali ed i militari in generale, che sono obbligati, secondo la legge, a rimanere in servizio durante un periodo determinato di tempo, non possono presentarsi come candidati, né essere eletti deputati, nel corso di tale periodo.

Art. 57. – 1) Le funzioni di deputato sono incompatibili con le attività, o la qualifica di membro di un Consiglio d'amministrazione, di governatore, di direttore generale e di loro supplente, o d'impiegato di società commerciali, o di imprese che godano di privilegi particolari o d'una sovvenzione statale, o che abbiano ottenuto in concessione un servizio pubblico.

2) I deputati ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo precedente devono entro gli otto giorni successivi a quello in cui la loro elezione è divenuta definitiva dichiarare la loro opzione tra il mandato parlamentare e le attività summenzionate. In mancanza di una tale dichiarazione fatta in tempo utile, essi decadono di pieno diritto dal loro mandato.

3) I deputati che accettano una delle cariche o delle attività che del presente articolo sono considerate cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità con la carica di deputato decadono di pieno diritto dal loro mandato.

4) I deputati non possono stipulare contratti di forniture, o di ricerche di mercato, o di esecuzione di lavori per lo Stato, per lo collettività locali, o per altre persone giuridiche di diritto pubblico, o in imprese pubbliche o municipali; essi non possono neppure prendere in appalto l'esattoria delle imposte dello Stato o delle collettività locali, né prendere in affitto degli immobili appartenenti agli enti summenzionati, né accettare concessioni di qualsiasi natura sui detti immobili. La violazione delle disposizioni del presente paragrafo comporta a decadenza dal mandato parlamentare e la nullità, degli atti. Tali atti sono nulli anche nel caso in cui essi siano stati messi in esecuzione da società o imprese commerciali di cui il deputato sia direttore, o membro del Consiglio d'amministrazione, o consulente legale, o alle quali egli partecipa come associato in nome collettivo o in accomandita.

5) Una legge speciale determina le modalità di prosecuzione, o di cessione, o di risoluzione dei contratti di lavoro e di studi menzionati nel paragrafo 4), che siano stati conclusi da un deputato prima della sua elezione.

Art. 58. – La verifica ed il controllo delle elezioni legislative contro la regolarità delle quali siano stati formulati dei ricorsi attinenti sia a infrazioni relative alle operazioni elettorali, sia a vizi concernenti le condizioni di eleggibilità richieste dalla legge, sono deferiti alla speciale Alta Corte prevista nell'articolo 100.

Capitolo III. Doveri e diritti dei deputati

Art. 59. – 1) Prima d'entrare in carica i deputati prestano, davanti alla Camera e in seduta pubblica, il giuramento seguente: «Io giuro in nome della Trinità Santa, Consostanziale e Indivisibile di conservare la fedeltà alla Patria ed al regime democratico, di obbedire alla Costituzione e alle leggi e di adempiere coscienziosamente le mie funzioni».

2) I deputati appartenenti ad un'altra religione, o ad un'altra confessione, prestano giuramento secondo la formula della propria religione o confessione.

3) Coloro che sono stati proclamati deputati durante le vacanze della Camera prestano

giuramento davanti alla Sezione in funzione.

Art. 60. – 1) I deputati hanno il diritto illimitato di esprimere la loro opinione e di votare secondo la loro coscienza.

2) Le dimissioni del deputato dal suo mandato parlamentare costituiscono un suo diritto; esse hanno effetto da quando la dichiarazione scritta viene presentata al Presidente della Camera e non sono suscettibili di revoca.

Art. 61. – 1) I deputati non possono essere incriminati, né in alcun modo sottoposti ad un'inchiesta, a causa delle opinioni espresse o dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2) I deputati possono essere incriminati solamente per diffamazione calunniosa nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione della Camera. La giurisdizione competente è quella della Corte d'appello. Si considera l'autorizzazione definitivamente rifiutata se la Camera non si pronuncia al riguardo entro i quaranta giorni successivi alla notifica della querela al Presidente della Camera. Nel caso che la Camera rifiuti d'accordare l'autorizzazione o scada il termine summenzionato, l'atto incriminato non può costituire l'oggetto di una nuova querela. Questo paragrafo non è applicabile che a partire dalla prossima legislatura.

3) I deputati non sono tenuti a testimoniare su informazioni da essi date o ricevute durante l'esercizio delle loro funzioni, né sulle persone che hanno loro comunicato le informazioni stesse od alle quali essi hanno fornito le informazioni medesime.

Art. 62. – Durante la legislatura nessun deputato può essere incriminato, arrestato, detenuto o comunque privato della sua libertà, personale senza l'autorizzazione della Camera. Nessun membro della Camera disciolta può essere in alcun modo incriminato per un reato politico nel periodo tra lo scioglimento della Camera e la proclamazione dei deputati della nuova Camera.

L'autorizzazione si considera definitivamente rifiutata se la Camera non si pronuncia al riguardo entro i tre mesi che seguono la trasmissione della domanda d'incriminazione da parte del Pubblico ministero al Presidente della Camera.

Il termine di tre mesi è sospeso durante i periodi di aggiornamento della Camera.

Nessuna autorizzazione è richiesta in caso di flagranza.

Art. 63. – 1) I deputati hanno diritto ad un'indennità e al rimborso la parte del Ministero del tesoro delle spese per l'esercizio delle loro funzioni; il loro importo è fissato per decisione dell'assemblea plenaria della Camera.

2) I deputati hanno diritto all'uso gratuito dei mezzi di trasporto e godono d'una franchigia postale e telefonica nei limiti fissati con decisione della Camera votata in seduta plenaria.

Capitolo IV. Organizzazione e funzionamento della Camera dei deputati

Art. 64. – 1) La Camera dei deputati si riunisce di pieno diritto il primo lunedì del mese di ottobre, a meno che il Presidente della Repubblica non l'abbia convocata anteriormente in conformità al disposto dell'articolo 40.

2) La durata della sessione ordinaria non può essere inferiore a cinque mesi, senza contare il tempo della sospensione deliberata (dal Presidente della Repubblica: *n.d.t.*), in base all'articolo 40.

La sessione ordinaria si prolunga obbligatoriamente fino all'approvazione del bilancio preventivo, conformemente all'articolo 79, o fino al voto della legge speciale prevista da questo stesso articolo.

Art. 65. – 1) La Camera determina le modalità del suo funzionamento libero e democratico con un Regolamento votato in seduta plenaria secondo l'articolo 76 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per ordine del suo Presidente.

2) La Camera eleggerà tra i suoi membri il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, secondo le norme stabilite dal suo Regolamento.

3) Il Presidente e il vicepresidente della Camera sono eletti all'inizio di ciascuna legislatura.

Questa disposizione non si applica al Presidente e ai Vice-Presidenti eletti nel corso della prima sessione della quinta Assemblea di revisione costituzionale.

La Camera può, su proposta di cinquanta deputati, adottare una mozione di censura nei confronti del Presidente o di un membro dell'Ufficio di Presidenza: ciò che comporta la fine del loro mandato.

4) Il Presidente dirige i lavori della Camera, sorveglia affinché il loro libero corso sia assicurato e siano garantite le libertà d'opinione e d'espressione dei deputati ed il mantenimento dell'ordine. Egli può adottare, a tal fine, contro il deputato che insista nel suo comportamento anche delle misure disciplinari, conformemente alle disposizioni del Regolamento.

5) Il Regolamento può prevedere la creazione presso la Camera d'un Servizio giuridico, avente come scopo l'assistenza all'attività legislativa.

6) Il Regolamento determina l'organizzazione dei servizi della Camera sotto la sorveglianza del Presidente, come pure stabilisce tutte le norme concernenti il suo personale. Gli atti del Presidente relativi al reclutamento ed alla carriera del personale della Camera sono suscettibili di un ricorso di piena giurisdizione o di un ricorso per annullamento davanti al Consiglio di Stato.

Art. 66. – 1) Le sedute della Camera dei deputati sono pubbliche; tuttavia la Camera può riunirsi a porte chiuse su richiesta del Governo o di quindici deputati, dopo aver così deciso in comitato segreto ed a maggioranza dei membri presenti. Essa decide poi se la discussione sullo stesso argomento debba essere ripresa in seduta pubblica.

2) I ministri e i segretari di Stato hanno accesso alle sedute della Camera; essi vi sono ascoltati tutte le volte che chiedono la parola.

3) La Camera e le Commissioni parlamentari possono richiedere la presenza del ministro o del segretario di Stato competente per le materie sulle quali esse deliberano.

Le Commissioni parlamentari hanno il diritto di convocare tramite il ministro competente tutti i dipendenti pubblici la cui presenza sia considerata utile alla loro attività.

Art. 67. – Le decisioni della Camera dei deputati non possono essere prese che a maggioranza assoluta dei membri presenti; tale maggioranza non può, in alcun caso, essere inferiore alla quarta parte del numero complessivo dei deputati. In caso di parità dei voti, si procede ad un secondo scrutinio; se esso dà lo stesso risultato, la proposta è respinta.

Art. 68. – 1) All'inizio di ciascuna sessione ordinaria la Camera costituisce delle Commissioni parlamentari, i cui membri sono scelti tra i deputati, per l'elaborazione e l'esame dei progetti e delle proposte di legge di competenza dell'assemblea plenaria o delle sue Sezioni.

2) La Camera, su proposta di un quinto del numero complessivo dei suoi membri e a maggioranza di almeno i due quinti del numero totale dei deputati, può costituire delle Commissioni d'inchiesta, formate dai suoi membri.

La costituzione delle Commissioni d'inchiesta su questioni relative alla politica estera e alla difesa nazionale non può essere decisa che a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

La composizione e il funzionamento di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento della

Camera dei deputati.

3) Le Commissioni parlamentari e le Commissioni d'inchiesta, come pure le Sezioni della Camera previste dagli articoli 70 e 71, sono formate tenendo conto della consistenza parlamentare dei partiti, dei Gruppi e dei deputati indipendenti conformemente alle prescrizioni del Regolamento della Camera.

Art. 69. – Nessuno può, senza essere stato convocato, presentarsi davanti alla Camera per presentare una petizione orale o scritta. Le petizioni sono presentate per tramite di un deputato o indirizzate al Presidente della Camera. La Camera ha il diritto di rinviare le petizioni che le sono indirizzate ai ministri e ai segretari di Stato, i quali sono tenuti a dare dei chiarimenti tutte le volte che ciò viene loro richiesto.

Art. 70. – 1) La Camera esercita le sue funzioni legislative in assemblea plenaria.

2) Il Regolamento della Camera conferisce alla Camera la possibilità di stabilire che l'approvazione di alcuni progetti di legge sia compiuta da alcune Sezioni, il cui numero non potrà superare le dieci, e nei limiti delle restrizioni dell'articolo 72. La costituzione e il funzionamento delle Sezioni formano l'oggetto di una decisione presa dalla Camera all'inizio di ciascuna sessione, a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

3) Il Regolamento ripartisce tra le Sezioni le competenze legislative per Ministeri.

4) Salvo previsione contraria, le disposizioni della Costituzione concernenti la Camera dei deputati sono applicabili al suo funzionamento sia in seduta plenaria che per Sezioni.

5) La maggioranza colla quale sono prese le decisioni delle Sezioni non può essere inferiore ai due quinti del numero complessivo dei loro membri.

6) Il controllo parlamentare è esercitato dalla Camera in assemblea plenaria almeno due volte alla settimana, conformemente alle disposizioni del Regolamento della Camera.

Art. 71. – Fuori sessione, l'attività legislativa della Camera, salvo quella che spetta alla competenza dell'assemblea plenaria conformemente all'articolo 72, è esercitata da una Sezione, composta e funzionante come è prescritto negli articoli 68 paragrafo 3), e 70.

Il Regolamento può demandare l'elaborazione dei progetti o delle proposte di legge ad una Commissione parlamentare composta di membri della stessa Sezione.

Art. 72. – 1) Sono discussi e votati in assemblea plenaria i Regolamenti della Camera, i progetti e le proposte di legge concernenti l'elezione dei deputati, le materie indicate negli articoli 3, 13, 27, 28 e 36 paragrafo 1), l'esercizio e la protezione dei diritti individuali, il funzionamento dei partiti politici, la delega legislativa secondo l'articolo 43 paragrafo 4, la responsabilità ministeriale, lo stato d'assedio, la lista civile del Presidente della Repubblica e l'interpretazione delle leggi in modo obbligatorio per tutti secondo l'articolo 77, nonché qualsiasi altro argomento che, conformemente a una disposizione speciale della Costituzione, rientri nella competenza dell'assemblea plenaria della Camera o per la cui regolamentazione sia richiesta una maggioranza qualificata.

Sono anche votati in seduta plenaria il bilancio preventivo e la legge dei rendiconti dello Stato e della Camera dei deputati.

2) La discussione e il voto, in via preliminare, articolo per articolo e nell'insieme, di tutti gli altri progetti o proposte di legge possono essere deferiti a una Sezione della Camera, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 70.

3) La Sezione investita del voto di un progetto o di una proposta di legge si pronuncia a titolo definitivo sulla sua competenza; essa ha il diritto di decidere, a maggioranza assoluta del numero complessivo dei suoi membri, il rinvio di ogni contestazione a questo riguardo all'assemblea

plenaria della Camera. La decisione della Camera presa in seduta plenaria è obbligatoria per le Sezioni.

4) Il Governo può rimettere all'assemblea plenaria della Camera un progetto di legge di particolare importanza ai fini della discussione e del voto.

5) L'assemblea plenaria della Camera può chiedere, con decisione presa a maggioranza del numero complessivo dei deputati, che un progetto o una proposta di legge pendente davanti ad una delle Sezioni sia discussa e votata in via preliminare, articolo per articolo e nel suo insieme dall'assemblea stessa.

Capitolo V. *Attività legislativa della Camera dei deputati*

Art. 73. – 1) L'iniziativa delle leggi spetta alla Camera ed al Governo.

2) I progetti di legge, di qualsiasi specie essi siano, relativi alla concessione di una pensione e alle condizioni di questa, sono esclusivamente presentati dal Ministro delle finanze, su parere della Corte dei Conti. Nel caso di pensioni che gravino sul bilancio preventivo delle collettività locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico l'iniziativa appartiene al ministro competente ed al Ministro delle finanze. I progetti di legge relativi alle pensioni non possono disciplinare altre materie; l'inserzione di clausole concernenti le pensioni nelle leggi miranti alla regolamentazione di altre materie è esclusa sotto pena di nullità.

3) Nessuna proposta di legge, nessun emendamento o articolo aggiuntivo d'iniziativa parlamentare e messo in discussione se comporta spese a carico dello Stato, delle collettività locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, o una riduzione delle loro entrate o del loro patrimonio, allo scopo di accordare un trattamento o una pensione o comunque un qualsiasi vantaggio ad una persona.

4) Sono, tuttavia, ammissibili gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi presentati dal capo di un partito o dal rappresentante di un Gruppo parlamentare, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3) dell'articolo 74, concernenti i progetti di legge sull'organizzazione dei servizi pubblici e degli organismi d'interesse pubblico, lo statuto generale dei dipendenti statali o dei militari e degli agenti dei corpi di sicurezza o degli impiegati delle collettività locali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico e d'impresе pubbliche in generale.

5) I progetti di legge che istituiscono tasse locali o speciali, o un onere qualsiasi a vantaggio di organismi o di persone giuridiche di diritto pubblico o privato devono portare, tra l'altro, la controfirma dei Ministri del coordinamento e delle finanze.

Art. 74. – 1) Tutti i progetti e tutte le proposte di legge sono obbligatoriamente accompagnati da una relazione; prima della loro presentazione all'assemblea plenaria o ad una delle Sezioni della Camera essi possono essere inviati, per una eventuale elaborazione dal punto di vista della tecnica giuridica, al Servizio previsto nel paragrafo 5) dell'articolo 65 non appena questo sarà istituito conformemente alle prescrizioni del Regolamento della Camera.

2) I progetti e le proposte di legge presentati alla Camera sono trasmessi alla Commissione parlamentare competente. Dopo la presentazione, della relazione della Commissione o la scadenza del termine issato a questo scopo, i progetti e le proposte di legge sono presentati alla Camera per esservi discussi tre giorni dopo la presentazione, o meno, che essi non siano stati qualificati urgenti dal ministro competente. Il dibattito viene iniziato dopo una relazione introduttiva orale compiuta dal Ministro competente e dai relatori della Commissione.

3) Gli emendamenti dei deputati vertenti sui progetti o sulle proposte di legge di competenza della Camera o delle Sezioni non sono messi in discussione se non sono stati depositati entro la vigilia del giorno in cui la discussione s'inizia, a meno che il Governo non acconsenta egualmente

alla loro discussione.

4) La discussione di un progetto o di una proposta di legge mirante alla modifica di una disposizione di una legge esistente non può essere iniziata se l'intero testo della disposizione modificata non sia stato incluso nella relazione assieme a quello della nuova disposizione, tale quale essa risulta dopo la modifica nel testo del progetto o della proposta di legge.

5) Un progetto o una proposta di legge contenente disposizioni che non hanno attinenza con il loro argomento principale non è messo in discussione.

Nessun articolo aggiuntivo e nessun emendamento sono messi in discussione se non hanno attinenza con l'argomento principale del progetto o della proposta di legge.

In caso di contestazione spetta alla Camera di pronunciarsi.

6) Una volta al mese, nel giorno fissato dal Regolamento, sono iscritte all'ordine del giorno con priorità e sono discusse tutte le proposte di legge pendenti.

Art. 75. – 1) Tutti i progetti e tutte le proposte di legge che gravino sul bilancio preventivo presentate dai ministri non sono messe in discussione se non sono accompagnate da una relazione della Direzione generale della contabilità pubblica che definisce la spesa ch'esse implicano; quando la proposta è presentata dai deputati, è inviata, prima di ogni discussione, alla Direzione generale della contabilità pubblica, che è tenuta a presentare la sua relazione entro quindici giorni. Alla scadenza di tale termine, la proposta di legge è messa in discussione anche senza la suddetta relazione.

2) La stessa norma vale per gli emendamenti, allorché i ministri competenti lo richiedano. In tal caso, la Direzione generale della contabilità pubblica deve sottoporre la sua relazione alla Camera entro il termine di tre giorni. È soltanto alla scadenza di tale termine che il dibattimento si può iniziare, anche in mancanza della suddetta relazione.

3) I progetti di legge che comportano una spesa o una diminuzione delle entrate non sono posti in discussione se non sono accompagnati da una relazione speciale vertente sul loro recupero, firmata dal Ministro delle finanze.

Art. 76. – 1) Ogni progetto e ogni proposta di legge presentati all'assemblea plenaria o alle Sezioni della Camera è discusso e votato in una sola lettura, in via preliminare, articolo per articolo e nel suo insieme.

2) Alcuni progetti e alcune proposte di legge sono a titolo eccezionale discussi e votati in seduta plenaria dalla Camera per due volte e nel corso di due sedute diverse, separate tra loro da un intervallo di almeno due giorni, se ciò è richiesto, prima dell'apertura della discussione generale, da un terzo del numero complessivo dei deputati; in tal caso la discussione e la votazione si fanno in via preliminare e poi articolo per articolo nella prima seduta, articolo per articolo e nel suo insieme nella seconda seduta.

3) Se, nel corso dei dibattiti, sono stati adottati degli emendamenti, il voto sull'insieme è aggiornato di ventiquattr'ore a partire dalla distribuzione del progetto o della proposta di legge emendata.

4) Il Governo può qualificare molto urgente un progetto od una proposta di legge. In tal caso tale progetto o proposta sono posti in votazione dopo un dibattito limitato, al quale partecipano, oltre ai relatori, il Primo Ministro, il ministro competente, i capi dei partiti rappresentati alla Camera e un portavoce di ciascuno di essi. Il Regolamento della Camera può limitare la durata dei discorsi e il tempo del dibattito.

5) Il Governo può chiedere che un progetto od una proposta di legge di particolare importanza o di carattere urgente sia discusso in un numero determinato di sedute, non superiore a tre. La Camera può, su proposta di un decimo del numero totale dei deputati, prolungare la discussione per due sedute in più. La durata di ciascun intervento è fissata dal Regolamento della Camera.

6) L'adozione di codici giudiziari o amministrativi redatti da Commissioni speciali costituite con leggi speciali può essere decisa in assemblea plenaria con una legge particolare, che statuisca la ratifica di questi codici nel loro insieme.

7) Si può nello stesso modo procedere alla codificazione di leggi esistenti mediante una semplice loro raccolta in un modo organico o alla rimessa in vigore, nell'insieme, di leggi abrogate, eccezion fatta per le leggi fiscali.

8) Un progetto od una proposta di legge respinta dalla Camera in assemblea plenaria o da una delle sue Sezioni non può essere presentata di nuovo nel corso della stessa sessione, né della sessione immediatamente successiva.

Art. 77. – 1) L'interpretazione delle leggi in modo obbligatorio per tutti appartiene al Potere legislativo.

2) Una legge che non è realmente di carattere interpretativo non entra in vigore che a partire dalla sua pubblicazione.

Capitolo VI. *Tassazione e amministrazione finanziaria*

Art. 78. – 1) Nessuna imposta può essere istituita o riscossa senza una legge formale che determini l'oggetto dell'imposizione ed i redditi, i tipi di proprietà, le spese e le categorie di transazioni cui l'imposta stessa si riferisce..

2) Nessuna imposta, né qualunque onere economico può essere stabilito da una legge ad effetto retroattivo che si estenda al di là dell'anno fiscale precedente.

3) Eccezionalmente, allorché si tratti dell'istituzione o dell'aumento dei dazi d'importazione o di esportazione, o di una imposta sul consumo, la loro riscossione è autorizzata a partire dal giorno in cui la proposta di legge rispettiva è stata depositata alla Camera, a condizione che la legge sia pubblicata nel termine previsto dall'articolo 42 paragrafo 1), e, in ogni caso, entro i dieci giorni che seguono la chiusura della sessione parlamentare.

4) L'oggetto delle imposte, il coefficiente fiscale, le riduzioni e le esenzioni dalle imposte e l'assegnazione di pensioni non possono formare l'oggetto di una delega legislativa. È però ammessa la determinazione, per legge, delle procedure idonee a consentire una partecipazione dello Stato e degli organismi pubblici in generale alle plusvalenze automaticamente conseguite dalle proprietà immobiliari private in seguito all'esecuzione di lavori pubblici.

5) Eccezionalmente è permessa, per mezzo di leggi cornice, l'istituzione d'imposte e tasse di livellamento o compensatorie, come pure l'assunzione di misure economiche nel quadro dei rapporti internazionali del Paese nei confronti di organizzazioni economiche o di misure che consentano di salvaguardare la posizione del Paese in rapporto alle valute estere.

Art. 79. – 1) La Camera vota, nel corso della sessione ordinaria annuale, il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dello Stato per l'anno successivo.

2) Tutte le entrate e le uscite dello Stato devono essere inserite nel bilancio preventivo annuale e nella legge dei rendiconti.

3) Il bilancio preventivo è presentato alla Camera dal Ministro delle finanze almeno un mese prima dell'apertura dell'anno fiscale ed è votato secondo le disposizioni del Regolamento della Camera, che assicurano il diritto di esprimersi a tutte le frazioni politiche in seno alla Camera stessa.

4) Se per una ragione qualsiasi la gestione delle entrate e delle spese del bilancio preventivo approvato diventa impossibile, essa è effettuata in base ad una legge speciale emanata a tale scopo.

5) Se Il bilancio preventivo o la legge speciale citata nel paragrafo precedente non possono

essere votate, essendo la legislatura giunta al suo termine, il bilancio preventivo dell'esercizio terminato, o che sta per giungere al suo termine, resta in vigore per quattro mesi per decreto emanato su proposta del Consiglio dei ministri.

6) La legge può istituire un bilancio preventivo per un esercizio biennale.

7) I rendiconti dell'esercizio chiuso, come pure il bilancio generale dello Stato, sono depositati alla Camera al più tardi entro il termine di un anno dopo la fine dell'anno fiscale; essi sono verificati da una Commissione speciale di deputati e ratificati dalla Camera conformemente alle disposizioni del suo Regolamento.

8) I programmi di sviluppo economico e sociale sono approvati dalla Camera dei deputati in seduta plenaria, conformemente alla legge.

Art. 80. – 1) Nessuna retribuzione, nessuna pensione, assegno o compenso è iscritto nel bilancio preventivo dello Stato, né è accordato, se non per mezzo di una legge organica o di un'altra legge speciale.

2) La legge fissa le modalità per la coniazione e l'emissione delle monete.

SEZIONE IV. *Il Governo*

Capitolo I. *Composizione e funzioni del Governo*

Art. 81. – 1) IL Governo è formato dal Consiglio dei ministri, composto dal Primo Ministro e dai ministri. La legge determina le modalità della composizione e del funzionamento del Consiglio dei ministri. Uno o più ministri possono essere nominati Vice-Presidenti del Consiglio, con decreto emanato su proposta del Primo Ministro.

La legge determina la posizione dei ministri supplenti e dei segretari di Stato, che possono avere la qualifica di membri del Governo, come pure quella dei segretari di Stato permanenti.

2) Nessuno può essere nominato membro del Governo o segretario di Stato se non possiede i requisiti previsti dall'articolo 55 per l'eleggibilità a deputato.

3) Ogni attività professionale dei membri del Governo, dei segretari di Stato e del Presidente della Camera dev'essere sospesa durante l'esercizio delle loro funzioni.

4) La legge può stabilire l'incompatibilità delle funzioni di ministro e di segretario di Stato con altre attività.

5) In mancanza di un Vice-Presidente, Il Primo ministro designa, allorché ciò sia necessario, il suo supplente interinale tra i ministri.

Art. 82. – 1) Il Governo determina e dirige la politica generale del Paese, conformemente alle disposizioni della Costituzione e delle leggi.

2) Il Primo Ministro assicura l'unità del Governo e ne dirige l'azione, come pure quella dei servizi pubblici in generale, in funzione dell'applicazione della politica governativa nel quadro delle leggi.

Art. 83. – 1) Ogni ministro esercita le competenze stabilite dalla legge. I ministri senza portafoglio esercitano le competenze che sono loro devolute per decisione del Primo Ministro.

2) I segretari di Stato esercitano le competenze che sono loro attribuite per decisione comune del Primo Ministro e del ministro presso il quale essi sono stati nominati.

Capitolo II. *Rapporti tra la Camera dei deputati ed il Governo*

Art. 84. – 1) Il Governo deve godere della fiducia della Camera. Entro i quindici giorni che seguono la prestazione del giuramento da parte del Primo Ministro, il Governo deve chiedere alla

Camera un voto di fiducia. Tale voto di fiducia può essere chiesto alla Camera da parte del Governo in qualsiasi altro momento. Se, al momento della formazione del Governo, i lavori della Camera sono interrotti, questa è convocata entro quindici giorni al fine di pronunciarsi in ordine alla mozione di fiducia.

2) La Camera può, con una sua decisione, ritirare la sua fiducia al Governo o ad uno dei suoi membri. Nessuna mozione di censura può essere depositata entro i sei mesi che seguono la reiezione di una simile mozione da parte della Camera.

La mozione di censura dev'essere firmata da un sesto almeno dei deputati e stabilire chiaramente le materie sulle quali verterà il dibattito.

3) Eccezionalmente, una mozione di censura può essere presentata anche prima della scadenza del menzionato termine di sei mesi, su condizione che sia firmata dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

4) Il dibattito su una mozione di fiducia o di censura inizia due giorni dopo la data in cui essa è stata depositata, salvo che il Governo non chieda l'apertura immediata del dibattito. Tale dibattito non può essere prolungato oltre i tre giorni successivi alla sua apertura.

5) Il voto su una mozione di fiducia o di censura ha luogo immediatamente dopo la fine del dibattito: esso può, tuttavia, essere aggiornato per quarantotto ore su richiesta del Governo.

6) Non può essere adottata alcuna mozione di fiducia se essa non è votata dalla maggioranza assoluta dei deputati presenti alla votazione; tale maggioranza non può tuttavia essere inferiore ai due quinti del numero complessivo dei deputati. Nessuna mozione di censura può essere adottata se essa non è votata dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati.

7) Possono prendere parte alla votazione sulle mozioni suddette ministri e i segretari di Stato che sono membri della Camera.

Art. 85. – I membri del Governo, ivi compresi i segretari di Stato, sono collettivamente responsabili della politica generale del Governo; ciascuno di essi è parimenti responsabile dei provvedimenti e delle omissioni compiute durante l'esercizio della propria funzione secondo le disposizioni delle leggi sulla responsabilità dei ministri. In nessun caso un ordine scritto o verbale del Presidente della Repubblica può sottrarre i ministri ed i segretari di Stato alle loro responsabilità.

Art. 86. – 1) La Camera ha il diritto di mettere sotto accusa davanti ad una Corte speciale i membri del Governo e i segretari di Stato in funzione o che abbiano assunto tali funzioni in passato, in virtù delle leggi sulla responsabilità dei ministri. Tale Corte speciale è presieduta dal Presidente della Corte di Cassazione ed è composta da dodici magistrati sorteggiati, in seduta pubblica, dal Presidente della Camera tra tutti i giudici della Corte di Cassazione e i Presidenti delle Corti d'appello nominati anteriormente all'incriminazione, così come è prescritto dalla legge.

2) Nessuna incriminazione, istruttoria o inchiesta preliminare contro le persone citate nel paragrafo 1) per atti od omissioni commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni è autorizzata se non dopo una decisione *ad hoc* della Camera.

Se, nel corso di un'inchiesta amministrativa, sono stati accertati degli elementi suscettibili di stabilire la responsabilità di un membro del Governo o di un segretario di Stato secondo le disposizioni della legge sulla responsabilità dei ministri, coloro che conducono l'inchiesta devono, dopo la fine di questa, trasmettere tali elementi alla Camera, per il tramite del Pubblico ministero.

Solo la Camera ha il diritto di sospendere il procedimento penale.

3) Nel caso in cui la procedura iniziata in seguito ad una azione diretta contro un ministro o un segretario di Stato non sia condotta a termine per una ragione qualsiasi, ivi compresa la prescrizione, la Camera può, a richiesta dell'accusato, costituire con una propria decisione una Commissione speciale, composta di deputati e di alti magistrati, per esaminare l'accusa come è

prescritto dal Regolamento.

SEZIONE V. *Il Potere Giudiziario*
Capitolo I. *Magistrati e funzionari giudiziari*

Art. 87. – 1) La giustizia è esercitata da tribunali composti di giudici ordinari, che godono d'indipendenza personale e funzionale.

2) Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici sono sottoposti soltanto alla Costituzione ed alle leggi; in nessun caso essi sono tenuti a conformarsi a disposizioni stabilite dopo che sia stata abolita la Costituzione.

3) La vigilanza sui giudici ordinari compete ai giudici di grado superiore, nonché al Procuratore generale ed al Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. La vigilanza nei confronti dei Procuratori compete ai Consiglieri della Corte di Cassazione ed ai Procuratori di grado superiore. Le modalità d'applicazione delle disposizioni suddette sono determinate dalla legge.

Art. 88. – 1) Tutti i magistrati sono nominati a vita con decreto presidenziale, a norma di una legge che ne determina i requisiti attitudinali e la procedura per la loro selezione.

2) Il compenso dei magistrati è in rapporto con le loro funzioni. Tutto ciò che concerne la loro collocazione nel grado gerarchico e il loro trattamento, nonché il loro statuto generale, è regolato da leggi speciali.

3) La legge può prevedere per le persone indicate nel paragrafo 1), e prima della loro nomina quali magistrati ordinari, un periodo d'apprendimento e di prova, non superiore a tre anni. Durante tale periodo essi possono anche esercitare le funzioni di un magistrato ordinario, secondo le modalità specificate dalla legge.

4) I magistrati non possono essere revocati se non mediante una decisione giudiziaria, a seguito di una condanna penale o a causa di una grave mancanza disciplinare, di una malattia, di un'infermità o di un'inattitudine professionale constatata conformemente alle disposizioni della legge e a quelle dei paragrafi 2) e 3) dell'articolo 93.

5) I magistrati fino al grado di consigliere di Corte d'appello o di Sostituto Procuratore presso la stessa Corte e tutti quelli di grado equivalente lasciano obbligatoriamente il servizio all'età di sessantacinque anni compiuti; tutti i magistrati di grado superiore a quelli summenzionati, come pure tutti i magistrati di grado assimilato ai medesimi, lasciano obbligatoriamente il servizio all'età di sessantasette anni compiuti. Per l'applicazione di tale disposizione il 30 giugno dell'anno del collocamento a riposo è in ogni caso considerato come la data nella quale si raggiunge il limite d'età summenzionato.

6) Il mutamento di ruolo tra magistrati ordinari è proibito. Esso è eccezionalmente autorizzato in vista di un trasferimento di giudici ordinari nei ruoli dei Sostituti Procuratori generali presso la Corte di Cassazione e ciò fino alla metà del loro numero, nonché nei ruoli dei magistrati aggiunti e dei Procuratori presso i tribunali di prima istanza. Il cambiamento di ruolo è effettuato sempre su richiesta dell'interessato, come è prescritto dalla legge.

7) La Presidenza delle Corti o dei Consigli specificamente previsti dalla Costituzione, dei quali facciano parte consiglieri di Stato e consiglieri della Corte di Cassazione, è assicurata da colui che, tra essi, goda della maggiore anzianità nel grado.

Clausola interpretativa: In base al preciso disposto dell'articolo 88, la nomina diretta alle cariche di consigliere e di relatore sui ricorsi alla Corte dei Conti è disposta in conformità alle prescrizioni della legge.

Art. 89. – 1) Ai magistrati è vietata la prestazione di qualsiasi altro servizio remunerato, come pure l'esercizio di qualsiasi altra professione.

2) A titolo eccezionale, è autorizzata la nomina dei magistrati a membri dell'Accademia od alle cariche di professore o professore aggregato di una Facoltà universitaria, come pure la loro partecipazione a tribunali amministrativi speciali, a consigli o commissioni, eccettuati i consigli d'amministrazione d'impresе pubbliche o di società commerciali.

3) È ugualmente consentito affidare ai magistrati talune funzioni amministrative da esercitarsi sia contemporaneamente alle loro funzioni principali, sia esclusivamente durante un periodo determinato, così come prescritto dalla legge.

4) È vietato ai magistrati assumere le funzioni di membri del Governo.

5) Può essere costituita un'Unione dei magistrati, come è prescritto dalla legge.

Art. 90. – 1) Le promozioni, le destinazioni, i trasferimenti, i comandi e i mutamenti di ruolo di tutti i magistrati sono disposti con decreto presidenziale, emanato previa decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Quest'ultimo è formato dal Presidente del corrispondente Tribunale supremo e da membri dello stesso tribunale designati per sorteggio tra quelli che vi hanno prestato servizio per almeno due anni, alle condizioni stabilite dalla legge. Al Consiglio Superiore della Magistratura civile e penale partecipa inoltre il Procuratore generale della Corte di Cassazione e a quello della Corte dei Conti il Commissario generale dello Stato presso la stessa Corte.

2) Quando si tratti del giudizio di avanzamento ai gradi di consigliere di Stato, di consigliere della Corte di Cassazione, di Sostituto Procuratore generale, di Presidente o consigliere della Corte d'Appello e di consigliere della Corte dei Conti la composizione del Consiglio previsti nel paragrafo 1) è rafforzata, così come prescritto dalla legge. La disposizione dell'ultimo capoverso del paragrafo 1) si applica quando necessario.

3) Se il Ministro della giustizia è in disaccordo con il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, può rimettere il procedimento e il giudizio relativo davanti all'Assemblea plenaria del Tribunale Superiore competente, così come prescritto dalla legge. Il diritto di ricorso all'Assemblea plenaria spetta anche al magistrato che si ritiene leso, alle condizioni prescritte dalla legge.

4) Le decisioni dell'Assemblea plenaria sul procedimento rinviato, come pure le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura non deferite all'Assemblea plenaria, sono vincolanti per il Ministro della giustizia.

5) Le promozioni alla carica di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti avvengono per decreto presidenziale, emanato su proposta del Consiglio dei ministri, e dopo una selezione tra i membri del Tribunale Supremo corrispondente, alle condizioni fissate dalla legge.

La promozione alle cariche di Procuratore generale avviene ugualmente con decreto, dopo una selezione tra i membri della Corte di Cassazione e tra i Sostituti Procuratori generali presso di essa.

6) Le decisioni o gli atti emanati conformemente alle disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di ricorso davanti al Consiglio di Stato.

Art. 91. – 1) Il potere disciplinare sui magistrati, a partire dal grado di consigliere della Corte di Cassazione o di Sostituto Procuratore generale, o su quelli di un grado corrispondente o superiore ad essi, è esercitato, così come la legge dispone, da un Consiglio Superiore Disciplinare.

2) Il Consiglio Superiore Disciplinare è formato: dal Presidente del Consiglio di Stato, in qualità di Presidente; da due Vice-Presidenti del Consiglio di Stato o consiglieri di Stato, da due Vice-Presidenti della Corte di Cassazione o consiglieri della stessa Corte, da due Vice-Presidenti della Corte dei Conti o consiglieri della stessa Corte ed infine da due professori ordinari di materie

giuridiche appartenenti al corpo insegnante di una Facoltà di giurisprudenza, quali membri. Ne divengono membri coloro che sono in servizio da più di tre anni presso i Tribunali Supremi indicati o presso una Facoltà di giurisprudenza; sono esclusi, dal Consiglio, al momento del giudizio su una vertenza, quei suoi membri che appartengano al tribunale, un membro del quale, o Procuratore o Commissario, è chiamato per essere giudicato davanti al Consiglio stesso. Allorché un membro del Consiglio di Stato è implicato in un'azione penale disciplinare, la presidenza del Consiglio Superiore Disciplinare è assunta dal Presidente della Corte di Cassazione.

3) Il potere disciplinare sugli altri magistrati è esercitato in primo e in secondo grado da Consigli formati da magistrati ordinari designati per sorteggio secondo le disposizioni della legge. L'azione disciplinare può essere esercitata anche dal Ministro della giustizia.

4) Le decisioni disciplinari prese conformemente alle disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di ricorsi davanti al Consiglio allo Stato.

Art. 92. – 1) I cancellieri di tutti i tribunali e le procure della Repubblica sono funzionari di ruolo. Essi non possono essere revocati se non mediante una decisione giudiziaria a seguito di una condanna penale o per decisione di un Consiglio giudiziario, sia per grave mancanza disciplinare, sia per causa di malattia o d'infermità o d'inattitudine professionale constatata nel modo stabilito dalla legge.

2) Le qualifiche richieste per i cancellieri di tutti i tribunali e le procure della Repubblica, come pure il loro statuto generale, sono definiti dalla legge.

3) Le, promozioni, le destinazioni, i trasferimenti e i mutamenti di ruolo dei cancellieri sono effettuati su parere conforme dei Consigli giudiziari; il potere disciplinare è esercitato, per quanto li concerne, dai giudici loro superiori gerarchici, dai Procuratori o dai Commissari, come pure dai Consigli giudiziari, secondo le disposizioni della legge.

Il ricorso contro le decisioni di promozione e le decisioni disciplinari è consentito a norma di legge.

4) I notai, i conservatori delle ipoteche e delle trascrizioni non stipendiati lasciano obbligatoriamente il servizio all'età di settant'anni compiuti; tutti gli altri lasciano il servizio al limite d'età fissato dalla legge.

Capitolo II. *Organizzazione e competenze dei tribunali*

Art. 93. – 1) I tribunali si distinguono in amministrativi, civili e penali; essi sono organizzati da leggi speciali.

2) Le sedute di tutti i tribunali sono pubbliche, salvo il caso in cui il tribunale, con proprio decreto, decida che la pubblicità sarebbe pregiudizievole ai buoni costumi, o che vi siano in quel caso delle ragioni particolari per proteggere la vita privata o familiare delle parti.

3) Ogni decisione giudiziaria dev'essere analiticamente documentata e motivata; essa è pronunciata in seduta pubblica. L'opinione della minoranza dissenziente dev'essere resa pubblica. La legge fissa le modalità dell'inserimento dell'opinione dissenziente nel processo verbale, nonché le condizioni e i termini della sua pubblicità.

4) I tribunali sono tenuti a non applicare una legge il cui contenuto sia contrario alla Costituzione.

Art. 94. – 1) Il giudizio sulle controversie amministrative di pieno contenzioso appartiene ai tribunali amministrativi ordinari già esistenti. Quelle tra tali controversie che non sono ancora state sottoposte a questi tribunali lo devono essere obbligatoriamente entro un termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Costituzione; tale termine può essere prorogato per

legge.

2) Fino al trasferimento ai tribunali amministrativi ordinari di tutte le controversie amministrative di pieno contenzioso, o di talune loro categorie, le contestazioni stesse continuano a risultare di competenza dei tribunali civili, salvo quelle per le quali dalle leggi speciali abbiano previsto dei tribunali amministrativi speciali, davanti a quali devono essere osservate le disposizioni dell'art. 93, dal paragrafo 2) al 4).

3) Tutte le controversie private sono di competenza dei tribunali civili, così come tutti i casi di giurisdizione volontaria stabiliti dalla legge.

4) Ogni altra competenza di natura amministrativa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, può essere affidata ai tribunali civili od a quelli amministrativi.

Clausola interpretativa: Solo i tribunali tributari ordinari creati col decreto-legge n. 3845/1958 sono considerati come tribunali amministrativi ordinari.

Art. 95. – 1) In linea di massima sono di competenza del Consiglio di Stato: a) l'annullamento su ricorso degli atti esecutivi delle autorità amministrative per eccesso di potere o violazione di legge; b) La cassazione su ricorso delle decisioni dei tribunali amministrativi prese in ultima istanza, per eccesso di potere o violazione di legge; c) il giudizio delle controversie di natura amministrativa che gli sono direttamente deferite dalla Costituzione e dalle leggi; d) l'elaborazione di tutti i decreti contenenti norme regolamentari.

2) Le disposizioni dell'art. 93, paragrafi 2) e 3), non sono applicabili nell'esercizio delle competenze previste dalla lettera d) del precedente paragrafo 1).

3) La legge può prevedere il trasferimento di certe categorie di cause rientranti nel contenzioso di annullamento del Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi ordinari di grado minore, con riserva tuttavia del mantenimento della competenza del Consiglio di Stato per giudicarli in ultima istanza.

4) Le competenze del Consiglio di Stato sono regolamentate ed esercitate come è specificatamente prescritto dalla legge.

5) L'Amministrazione è tenuta a conformarsi ai decreti d'annullamento del Consiglio di Stato. L'inosservanza di tale obbligo impegna la responsabilità di tutti i funzionari che ne sono responsabili, così come è prescritto dalla legge.

Art. 96. - 1) Ai tribunali penali ordinari spetta reprimere i delitti e prendere tutte le misure prescritte dalle leggi penali.

2) La legge può: a) affidare anche alle autorità di polizia il giudizio in ordine alle contravvenzioni di polizia punite con un'ammenda; b) affidare alle autorità di sicurezza rurale il giudizio in ordine alle contravvenzioni rurali e ai reclami privati che ne derivano. Nei due casi le decisioni prese sono suscettibili d'appello, avente effetto sospensivo, davanti al tribunale ordinario competente.

3) Alcune leggi speciali regolano le questioni relative ai tribunali dei minori. È consentito che le disposizioni degli artt. 93 paragrafo 2), e 97 non siano applicabili a tali tribunali. Le sentenze dei tribunali stessi possono essere pronunciate a porte chiuse.

4) Talune leggi speciali determinano: a) le questioni relative ai tribunali militari delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, davanti ai quali non possono essere deferiti dei civili; b) le questioni relative ai «tribunali delle prede».

5) I tribunali menzionati nel capoverso a) del precedente paragrafo sono composti in maggioranza da membri del corpo giudiziario delle forze armate, che godono delle garanzie d'indipendenza personale e funzionale previste dall'art. 87 paragrafo 1) della presente Costituzione. Le disposizioni dei paragrafi 2) e 4) dell'art. 93 sono applicabili per le sedute e le sentenze di tali

tribunali. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, come pure la data della loro entrata in vigore, sono stabiliti con una legge.

Art. 97. – 1) I crimini e i reati politici sono giudicati da tribunali speciali misti, composti, come è prescritto dalla legge, da magistrati ordinari e da giurati. Le decisioni di questi tribunali sono sottoposte ai ricorsi previsti dalla legge.

2) I crimini e i reati politici che fino all'entrata in vigore della presente Costituzione sono stati deferiti per mezzo di atti costituzionali, di risoluzioni e di leggi speciali alla giurisdizione delle Corti d'appello continuano ad essere giudicati da tali Corti fino a che una legge non li sottoponga alla competenza dei tribunali penali misti. La legge può estendere ad altri delitti la giurisdizione delle stesse Corti d'appello.

3) I reati di ogni genere commessi dalla stampa sono di competenza dei tribunali ordinari, così come è prescritto dalla legge.

Art. 98. - 1) Salvo eccezioni, rientrano nella competenza della Corte dei Conti: a) il controllo delle spese dello Stato, come pure di quelle delle collettività locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico che siano state sottoposte a tale controllo da leggi speciali; b) la presentazione alla Camera della relazione sul rendiconto dell'esercizio chiuso e sul bilancio consuntivo dello Stato; c) il parere sulle leggi relative alle pensioni o al riconoscimento di servizi che diano diritto ad una pensione, conformemente all'art. 73 paragrafo 2), come pure su tutte le altre questioni stabilite dalla legge; d) il controllo dei rendiconti dei contabili dello Stato, nonché di quelli delle collettività locali e delle persone giuridiche di diritto pubblico menzionate nel capoverso a); e) il giudizio sui ricorsi relativi alle vertenze nate da concessioni di pensioni o dal controllo dei rendiconti in generale; f) il giudizio sulle controversie relative alla responsabilità dei dipendenti statali civili e militari, nonché dei dipendenti delle collettività locali, per tutti i danni che essi abbiano causato, dolosamente o per colpa, allo Stato od alle anzidette collettività ad enti di diritto pubblico.

2) Le summenzionate competenze della Corte dei Conti sono regolamentate ed esercitate secondo quanto è dettagliatamente prescritto dalla legge. Le disposizioni dell'art. 93, paragrafi 2) e 3), non si applicano nei casi da a) a d) del paragrafo precedente.

3) I decreti della Corte dei Conti relativi ai casi menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo non sono sottoposti al controllo del Consiglio di Stato.

Art. 99. – 1) Gli atti d'incriminazione dei magistrati per l'illegale svolgimento delle loro funzioni sono giudicati da un Tribunale speciale, composto dal Presidente del Consiglio di Stato, nella qualità di Presidente del tribunale stesso, da un consigliere della Corte di Cassazione, da un consigliere della Corte dei Conti, da due professori di materie giuridiche di una Facoltà universitaria di giurisprudenza e da due avvocati facenti parte del Consiglio Superiore Disciplinare degli avvocati designati per sorteggio, nella qualità di membri.

2) È escluso, in ogni caso, quello tra i membri del Tribunale speciale che faccia parte del Corpo giudiziario o della branca della magistratura cui appartiene il magistrato sul cui operato od omissione il tribunale stesso è chiamato a deliberare. Se si tratta del ricorso di un cittadino contro l'operato di un membro del Consiglio di Stato o contro un magistrato dei tribunali amministrativi ordinari, presiede il summenzionato Tribunale speciale il Presidente della Corte di Cassazione.

3) Nessuna autorizzazione è richiesta per intentare una azione di ricorso di cui al comma 2).

Art. 100. - 1) È costituita una Corte Suprema Speciale, alla quale spettano: a) i giudizi sui ricorsi previsti nell'art. 58; b) la verifica della validità e dei risultati dei *referendum* tenuti conformemente all'art. 44 paragrafo 2); c) i giudizi sulle incompatibilità o la decadenza dei deputati conformemente agli artt. 55 paragrafo 2), e 57; d) i giudizi sui conflitti fra i tribunali e le autorità

amministrative, o fra i tribunali amministrativi ordinari, da una parte, ed i tribunali civili e penali, dall'altra parte, o, infine, fra la Corte dei Conti e gli altri tribunali; e) il giudizio relativo alle contestazioni sull'incostituzionalità di una legge formale, ovvero sull'esatta interpretazione delle disposizioni di una legge nei casi in cui il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione o la Corte dei Conti abbiano emesso al riguardo delle decisioni fra loro contraddittorie; f) il giudizio sulle controversie riguardanti la sussistenza della qualità di «norma del diritto internazionale universalmente riconosciuto», secondo l'art. 28 paragrafo 1).

2) La Corte menzionata nel paragrafo precedente è formata dai Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, nonché da quattro consiglieri di Stato e da quattro Consiglieri della Corte di Cassazione, designati per sorteggio per due anni, in qualità di membri. La Corte è presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato o da quello della Corte di Cassazione secondo la rispettiva anzianità nel grado.

Nei casi previsti nei capoversi d) e f) del paragrafo precedente, due professori ordinari di materie giuridiche d'una facoltà di giurisprudenza designati per sorteggio completano la composizione della Corte.

3) L'organizzazione ed il funzionamento della Corte, la designazione, la sostituzione provvisoria e le prerogative dei suoi membri, come pure le modalità della procedura seguita davanti ad essa, sono stabiliti da una legge speciale.

4) Le decisioni della Corte sono irrevocabili. Una disposizione di legge dichiarata incostituzionale accade dal giorno della pubblicazione della decisione o dalla diversa data stabilita nel relativo giudizio.

SEZIONE VI. *L'Amministrazione*

Capitolo I. Organizzazione dell'Amministrazione

Art. 101. – 1) L'Amministrazione dello Stato è organizzata sulla base del criterio del decentramento.

2) La suddivisione amministrativa del Paese è attuata in considerazione delle condizioni geoeconomiche, sociali e dei trasporti.

3) Gli organi statali regionali hanno una competenza generale di decisione sugli affari della loro circoscrizione. I Servizi centrali, al di fuori delle competenze speciali che sono loro riservate, danno le direttive generali, assicurando un coordinamento degli organi regionali ed esercitando su di essi un controllo nei termini indicati dalla legge.

Art. 102. – 1) La gestione degli affari locali è di competenza degli organi delle collettività locali, di cui le Municipalità e i Comuni costituiscono il primo grado. Gli altri enti dell'amministrazione locale saranno determinati dalla legge.

2) Le collettività locali godono di autonomia amministrativa. Le loro autorità sono elette a suffragio universale e segreto.

3) Una legge può prevedere la creazione, obbligatoria o facoltativa, di censure di collettività locali in vista della realizzazione di lavori o della prestazione di servizi. Tali consorzi sono amministrati da Consigli composti da rappresentanti eletti, designati, da ciascuna delle Municipalità o da ciascuno dei Comuni proporzionalmente alla loro popolazione.

4) Una legge può prevedere la partecipazione all'amministrazione delle collettività locali di secondo grado di alcuni rappresentanti eletti dalle organizzazioni professionali, scientifiche e culturali e di alcuni rappresentanti dell'Amministrazione statale; ma il loro numero non può in alcun caso superare il terzo del totale dei membri.

5) Lo Stato esercita una tutela sulle collettività locali; esso non deve ostacolare l'iniziativa e la

libertà d'azione di tali collettività. Le sanzioni disciplinari di sospensione e di revoca degli organi eletti delle amministrazioni locali, eccettuati i casi di decadenza sopravvenuta *opeiuris*, possono essere pronunciate solo previo parere conforme di un Consiglio composto in maggioranza da giudici ordinari.

6) Lo Stato vigila perché siano assicurate alle collettività locali le risorse per l'assolvimento dei loro compiti. La legge regola le modalità per il trasferimento agli enti summenzionati del ricavato delle 'imposte e delle tasse che sono previste in loro favore e che sono percepite dallo Stato, come pure le modalità della ripartizione di tale reddito tra gli enti medesimi.

Capitolo II. *Statuto degli organi dell'Amministrazione*

Art. 109 – 1) I funzionari pubblici dipendenti eseguono la volontà dello Stato e servono il popolo; essi devono fedeltà alla Costituzione e devozione alla Patria. I requisiti attitudinali e le procedure richieste per la loro nomina sono determinati dalla legge.

2) Nessuno può essere preposto ad un ufficio che non sia stato istituito da una legge. Una legge speciale può prevedere, in via d'eccezione, il reclutamento di personale per un periodo di tempo determinato e sulla base di un contratto di diritto privato, allo scopo di soddisfare dei bisogni imprevisti ed urgenti.

3) I posti attinenti al personale scientifico, tecnico od ausiliario possono essere coperti con elementi reclutati sulla base di un contratto di diritto privato. Una legge fissa le condizioni di reclutamento, come pure le garanzie speciali di cui gode il personale assunto in tal modo.

4) I dipendenti statali che ricoprono dei posti di ruolo sono inamovibili fino a che tali posti restano previsti in organico. Essi godono di progressivi miglioramenti di trattamento secondo le disposizioni della legge; e, ad eccezione dei casi in cui essi lasciano il servizio per aver raggiunto i limiti d'età stabiliti ovvero siano revocati in virtù di una decisione giudiziaria, essi non possono essere trasferiti senza il loro consenso, né diminuiti di grado, né dimessi dal servizio senza la decisione del competente Consiglio per il personale, formato per almeno due terzi da dipendenti statali di ruolo.

Un ricorso davanti al Consiglio di Stato è sempre possibile contro le decisioni di tali Consigli, così come è prescritto dalla legge.

5) Una legge può escludere dall'inamovibilità i funzionari amministrativi più elevati, nominati al di fuori dei quadri gerarchici, le persone nominate direttamente ambasciatori ed i funzionari della Presidenza della Repubblica e del Gabinetto del Primo Ministro, dei ministri e dei segretari di Stato.

6) Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono anche applicabili ai funzionari della Camera dei deputati, retti, quanto al resto, dal Regolamento interno della Camera, come pure agli impiegati delle collettività locali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 104. – 1) Nessuno dei funzionari menzionati nell'articolo precedente può essere nominato ad un secondo ufficio di un servizio statale, o di una collettività locale, o di un'altra persona giuridica di diritto pubblico, o di un'impresa pubblica, o di un ente d'utilità pubblica. A titolo eccezionale, la nomina ad un secondo ufficio può essere autorizzata con una legge speciale, sempre osservando, tuttavia, le disposizioni del paragrafo seguente.

2) Gli emolumenti e le remunerazioni supplementari d'ogni specie dei pubblici dipendenti menzionati nell'articolo precedente non possono superare l'ammontare complessivo del trattamento mensile del loro impiego di ruolo.

3) Nessuna autorizzazione preliminare è richiesta per tradurre davanti alla giustizia i dipendenti statali, come pure quelli delle collettività locali o di altre persone giuridiche di diritto

pubblico.

Capitolo III. *Regime particolare del Monte Athos* (*Aghion Oros*)

Art. 105. – 1) La penisola di Athos, che a partire da oltre Magali Vigla forma il territorio del Monte Athos, è, secondo il suo antico statuto privilegiato, una parte ad amministrazione autonoma dello Stato donatore o di un testatore od in una regione più vasta, a condizione che sia attestato da una decisione giudiziaria che la volontà del testatore o donatore non può essere attuata per intero o nella massima parte, o che sia possibile soddisfare meglio questa volontà con un cambiamento apportato nella utilizzazione del legato o della donazione, così come prescritto dalla legge.

SEZIONE II. *Revisione della Costituzione*

Art. 110. – 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere sottoposte a revisione, tranne quelle che stabiliscono che la forma di governo dev'essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3), 13 paragrafo 1) e 26.

2) La necessità della revisione della Costituzione è accertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo di almeno un mese. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente determinate da tale decisione.

3) Quando sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia, nel corso della sua prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza assoluta del numero complessivo dei suoi membri.

4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quella dei tre quinti dello stesso numero, come è richiesto nel paragrafo 2) del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare; la sua decisione dev'essere presa a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei suoi membri.

5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che sia stata votata viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.

6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'attuazione della revisione precedente.

SEZIONE III. *Disposizioni transitorie*

Articoli III/119 (omessi).

SEZIONE IV. *Disposizione finale*

Art. 120. – 1) La presente Costituzione, votata dalla quinta Assemblea di revisione costituzionale dei greci e firmata dal Presidente della medesima, è pubblicata a cura del Presidente della Repubblica interinale della *Gazzetta Ufficiale* per mezzo di un decreto controfirmato dal Consiglio dei ministri; essa entra in vigore a partire dall'11 giugno 1975.

2) Il rispetto della Costituzione e delle leggi ad essa conformi, come pure la devozione alla Patria ed alla Repubblica, costituiscono un dovere fondamentale per ogni greco.

3) Ogni atto d'usurpazione della sovranità popolare e dei poteri che ne derivano sarà perseguito immediatamente dopo il ristabilimento del potere legittimo; la prescrizione di tali reati

non inizierà che al momento del ristabilimento delle legittime autorità.

4) L'osservanza della Costituzione riposa sul patriottismo dei greci, che hanno il diritto e il dovere di resistere con tutti i mezzi contro qualsiasi persona che ne tenti l'abrogazione con la forza.